

CDLXXXI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 18 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	23237
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (1669);	
CAPRARA ed altri: Provvedimenti per il comune di Napoli (1207);	
LAURO ACHILLE ed altri: Provvedimenti straordinari per lo sviluppo economico e sociale della città di Napoli (1384)	23238
PRESIDENTE	23238, 23260, 23263, 23273, 23279, 23280, 23281
ADAMOLI	23238, 23244
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i>	23240, 23245, 23246, 23247, 23248, 23250, 23255, 23256, 23258, 23259, 23261, 23262, 23263, 23264, 23274, 23275, 23276, 23278, 23279, 23281, 23284, 23285
DI NARDO	23241, 23244, 23279, 23285
ROMANO BRUNO	23242, 23253, 23269, 23273, 23286
RUSSO SPENA	23242, 23269, 23272, 23277, 23287
RUBINACCI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	23242, 23244, 23246, 23247, 23254, 23258, 23259, 23260, 23261, 23262, 23263, 23266, 23273, 23275, 23276, 23277, 23278, 23280, 23285
PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	23243, 23246, 23247, 23255, 23261, 23263, 23267, 23268, 23271, 23273, 23274, 23276, 23277, 23279, 23280, 23285
RICCIO	23247, 23254, 23267, 23273, 23280, 23281
AVOLIO, <i>Relatore di minoranza</i>	23247, 23269, 23277, 23278, 23280
SCHIANO	23252, 23257, 23263
COLASANTO	23265, 23285
CORTESE GUIDO	23266, 23278, 23279, 23286
CAPRARA, <i>Relatore di minoranza</i>	23266, 23268, 23272, 23273, 23277, 23284, 23287
BRUSASCA, <i>Presidente della Commissione</i>	23271, 23276

	PAG.
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	23237
DE LAURO MATERA ANNA	23237
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	23237

La seduta comincia alle 10,30.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 luglio 1961.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Fornale, Martinelli, Ripamonti, Sarti, Scarascia e Spadola.

(*I congedi sono concessi*).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Lauro Matera Anna e Russo Salvatore:

« Norme integrative dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 » (3077).

L'onorevole Anna De Lauro Matera ha facoltà di svolgerla.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge De Lauro Matera Anna.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge (1669) e delle proposte di legge Caprara ed altri (1207) e Lauro Achille ed altri (1384) concernenti provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Caprara ed altri e Lauro Achille ed altri concernenti provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 7 luglio scorso sono stati approvati i primi due articoli del disegno di legge.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura. GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1959 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1969.

Il comune rimborserà allo Stato la metà di tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 5,80 per cento in 30 annualità uguali posticipate, a cominciare dal 1970, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre nel comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1969. Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 5,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1970.

Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adamoli, Caprara, Maglietta, Raucci e Carrassi hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Tutti i mutui del comune di Napoli in corso di estinzione alla data del 31 dicembre 1959 sono consolidati in pari data.

Si intendono parimenti consolidati, anche se le relative pratiche non risulteranno ancora perfezionate, i mutui relativi alle opere previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 297, e

quelli per il ripiano dei disavanzi dei bilanci comunali di previsione per gli esercizi finanziari 1958 e 1959.

Si intendono parimenti consolidati i mutui che sarà necessario contrarre per far fronte, con adeguato stanziamento nel bilancio comunale di previsione per il 1959, al saldo di tutte le partite debitorie del comune con l'azienda autofilotramviaria (A.T.A.N.), così come risultano dai conti consuntivi di detta azienda.

La Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere un mutuo unico per l'importo necessario, da ammortizzarsi nel periodo di 50 anni ed al tasso del 5,50 per cento, di cui il 5 per cento a carico dello Stato.

Per il ripiano del disavanzo dei bilanci del comune di Napoli dal 1960 al 1969, la Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere mutui per l'ammontare deliberato dal consiglio comunale in sede di definitiva approvazione dei bilanci di previsione. Tali mutui andranno ad accrescere, di anno in anno, il mutuo consolidato e unificato di cui ai commi precedenti e saranno estinti col sistema previsto nel comma precedente ».

L'onorevole Adamoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ADAMOLI. Con questo emendamento, come, del resto, con tutti gli altri emendamenti presentati dal mio gruppo, noi riproponiamo alla Camera, in questa fase finale del dibattito sui provvedimenti a favore del comune di Napoli, di questo lungo ed appassionato dibattito che non ha mai perduto il suo interesse, l'alternativa di un organico complesso di interventi e di provvedimenti diretti ad affrontare, con mezzi e concezioni moderni, i problemi della rinascita della metropoli meridionale, nei confronti delle proposte governative che, anche dopo le annunciate modifiche, restano, a nostro giudizio, disorganiche, insufficienti, ispirate ad una tradizionale, sterile ed umiliante politica del soccorso. Il testo governativo costituisce un classico esempio di una legge-tampone, che in questo caso non solo non riesce a chiudere le vecchie falle, ma può rendere ancora più rischiosa ed incerta la navigazione verso un approdo sicuro.

Tutti, qui, hanno respinto, e giustamente, ogni idea di soccorso e di elemosina: una triste, pesante parola che pare impossibile debba essere usata, sia pure solo per respingerla, nei confronti di una nobile e gloriosa città italiana. Ma nei fatti tutto si è risolto in un patteggiamento, per non dire in un mer-

canteggiamento al fine di aumentare di qualche miliardo i contributi, o di prolungare di qualche anno un'avvilente situazione di motoria.

La dialettica fra la maggioranza e il Governo, di cui ha parlato qui l'onorevole Rubinacci in sede di replica, ha fatto pensare talvolta (e con questo non vogliamo togliere nulla all'appassionato, napoletano impegno del relatore per la maggioranza e dei colleghi di sua parte) ai furbeschi metodi di coloro che offrono basso in partenza per apparire poi generosi quando allargano un po' più i cordoni della borsa.

Noi siamo convinti che il problema di Napoli non si debba affrontare in termini di poco o di tanto o dell'ottimo e del bene, come ha affermato l'onorevole Scelba; come pure siamo convinti che l'interesse e l'impegno nazionale per una legge speciale per Napoli devono discendere non da un retorico ed astratto sentimento di solidarietà nazionale, ma da una concezione moderna dell'ente comune, dal riconoscimento della sua particolare funzione nell'ambito del processo della vita economica, sociale, culturale di un grande agglomerato urbano, dai termini nuovi che devono assumere nell'Italia repubblicana i rapporti fra potere centrale e potere locale.

Sono grato al mio gruppo di avermi concesso l'onore di essere il primo firmatario e di illustrare davanti alla Camera il primo dei nostri emendamenti. Ciò mi permette, tra l'altro, nella mia qualità di deputato di Genova, di esprimere in modo concreto al popolo napoletano la solidarietà e l'affettuosa stima dei lavoratori genovesi che, ve lo assicuro, hanno chiara coscienza del valore nazionale della questione del Mezzogiorno in generale e di Napoli in particolare, e sanno quanto grande è il debito che le vecchie classi dirigenti hanno fatto assumere al paese nei confronti di questa nobile città italiana.

I problemi della rinascita di Napoli, dei traffici portuali, dell'industria cantieristica, della siderurgia, che sono i problemi di fondo dell'economia marinara e della politica delle aziende a partecipazione statale, sono gli stessi problemi di Genova e non solo di Genova, ed è per questo, convinti che la battaglia per Napoli si riflette su tutta l'area nazionale, che noi ci sentiamo responsabili e impegnati a fianco dei colleghi e compagni napoletani per il successo di questa battaglia.

I deputati di Napoli della maggioranza mi devono permettere di rilevare che non hanno certo contribuito a rafforzare e ad allargare i

sentimenti della solidarietà nazionale quando non hanno voluto o potuto portare qui, in quest'aula, i problemi di Napoli negli stessi termini e secondo gli stessi indirizzi che essi o i rappresentanti dei loro partiti avevano accettato e sostenuto nelle assemblee locali. Non voglio più usare parole grosse di doppiezza o di demagogia; voglio solo rilevare che quell'unità e quegli impegni che si erano raggiunti nel consiglio comunale di Napoli si sarebbero dovuti trasferire qui per far superare quelle posizioni di riserva o di incomprendione che permanevano nel Governo e che potevano affiorare fra i deputati di altre regioni.

I colleghi napoletani della maggioranza, passando dal piano locale a quello nazionale, sono andati indietro, non hanno difeso qui fino in fondo ciò che a Napoli sembrava e sembra giusto e necessario: può, quindi, apparire paradossale che debbano essere deputati di altre città o di altre regioni gli interpreti della genuina volontà di tutto il popolo napoletano.

Accettando le proposte governative, che sono essenzialmente di soccorso, non si è fatto né il bene di Napoli, né si è portato un contributo all'approfondirsi di una coscienza nazionale sui problemi del Mezzogiorno.

Non si fa il bene di Napoli, anzi si umilia Napoli ed ogni principio di autonomia che gelosamente è sostenuto da ogni comune italiano, con una disposizione del tipo di quelle di cui all'articolo 4 del disegno di legge governativo, che, per l'esecuzione di opere pubbliche comunali prevede l'intervento dei più disparati organi (provveditorato alle opere pubbliche, Cassa per il mezzogiorno, Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri vari), fuorché quello dei napoletani da attuarsi nella forma costituzionale e democratica del loro consiglio comunale.

Noi comunisti agiamo coerentemente a Napoli, a Genova, come qui, ed è davvero sorprendente che questa nostra coerenza e questa nostra lealtà relativamente agli impegni assunti di fronte al popolo napoletano, che ci portano a respingere le proposte governative, siano definite dall'onorevole Rubinacci incitamenti sovversivi. Qui non si tratta di parole raccolte nel frasario della conservazione di tutti i tempi: si tratta di fatti e anche di cifre. E i fatti e le cifre dicono che il sacrificio che si viene ad imporre al contribuente italiano non trova affatto la sua contropartita idealmente, in una piena manifestazione di solidarietà nazionale, né concretamente, in un sicuro avvio ad un radicale mutamento della situazione economica, sociale e amministrativa della città di Napoli.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

La danza dei miliardi contenuta nei diversi emendamenti — i 4 in più offerti dal Governo per un anno, i 99 in dieci anni richiesti dall'onorevole Foschini, i 16 in due anni richiesti dall'onorevole Avolio, i 15 in due anni richiesti dall'onorevole Roberti — esprime di per sé l'irrazionalità e l'inanità di un indirizzo essenzialmente contabile e, comunque, l'estrema irrilevanza delle proposte governative.

Così pure — ed è questo l'aspetto particolare che affronta l'emendamento da noi presentato all'articolo 3 — mentre si è affermato, e lo ha scritto in tutte lettere nella sua relazione l'onorevole Rubinacci, che è necessario spezzare la spirale debitoria, le proposte governative — anche dopo le variazioni quantitative apportate — impongono ancora al comune di Napoli di battere la strada dell'indebitamento progressivo per coprire i *deficit* di bilancio e per fronteggiare gli oneri accumulatisi negli anni trascorsi.

L'unica forma tecnicamente e finanziariamente valida è quella che noi proponiamo: e non ne siamo noi gli inventori, poiché è la formula classica di soluzione del problema dei debiti accumulati dagli enti pubblici. L'unica forma valida è il consolidamento di tutti i mutui, a qualunque titolo assunti, poiché non cambia il peso dei miliardi degli ammortamenti in corso con il variare delle cause che nel passato imposero alcuni finanziamenti. Questa è l'unica forma valida: un solo mutuo contratto con un solo ente, con ammortamento a lungo termine e con un forte contributo sugli interessi da parte dello Stato.

Noi riaffermiamo in questa sede che il problema della rinascita di Napoli non è solo quello della sistemazione del bilancio comunale; comunque, coloro che in questi termini hanno impostato la questione debbono almeno richiedere un provvedimento che risulti adeguato alla catastrofica e fallimentare situazione delle finanze comunali.

Noi abbiamo rilevato con soddisfazione che il nostro orientamento ai fini del risanamento del bilancio del comune di Napoli è stato riconosciuto giusto ed è stato fatto proprio da altri gruppi parlamentari. Gli stessi nostri concetti si ritrovano infatti nell'emendamento dell'onorevole Avolio, in quello dell'onorevole Roberti e, sia pure con procedure diverse, in quello dell'onorevole Foschini. E siamo sicuri che anche numerosi colleghi della maggioranza, anche su un piano rigorosamente amministrativo, anche per il rispetto di quei principi di saggia amministrazione che certo tutti vogliamo riflessi nella strutturazione dei bi-

lanci comunali, non possano non riconoscere che solo affrontando nei termini da noi proposti il groviglio dei debiti e degli impegni che impediscono oggi ogni respiro al bilancio del comune di Napoli si gettano le basi per un effettivo suo risanamento.

Noi vi invitiamo a votare il nostro emendamento a ciò spinti anche dalla nostra esperienza di amministratori comunali. Sia pure in termini diversi e in condizioni diverse, questa è la strada che noi seguimmo a Genova per uscire fuori dal caos delle gestioni di guerra, e che ci permise di affrontare con manovra più sciolta e decisa i grandi problemi della ricostruzione e del rinnovamento. E se, poi, nuove vicende hanno rimesso in moto anche in quella città la soffocante spirale dei debiti, resta, non certo per merito nostro ma di tutto il popolo di Genova, l'intero valore positivo di un indirizzo organico e razionale.

Per il bene di Napoli e per dare un reale contenuto ai sentimenti di solidarietà nazionale di cui noi siamo qui sinceri interpreti, spezzate la spirale dei debiti, ponete un punto fermo sul passato, create le condizioni, almeno sul piano finanziario, per dare un volto ed un assetto nuovi al bilancio del comune di Napoli! (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti e Servello hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I mutui concessi e da concedere al comune di Napoli dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti finanziari per la copertura dei disavanzi economici relativi agli esercizi dal 1946 al 1959, e quelli concessi e da concedere, allo stesso comune, dagli stessi enti, in base alle leggi 9 aprile 1953, n. 297, e 10 agosto 1950, n. 719, sono consolidati alla data del 31 dicembre 1959, anche se le relative pratiche non risulteranno ancora perfezionate a quella data.

La Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere un mutuo unico per l'importo necessario, da ammortizzarsi nel periodo di 50 anni e al tasso del 5,50 per cento di cui il 5 per cento a carico dello Stato ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Il nostro emendamento prevede il sistema del consolidamento del debito attraverso un unico mutuo consolidato cui dovrebbe provvedere la Cassa depositi e prestiti per l'importo necessario, mutuo da ammortizzarsi nel periodo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

di 50 anni al tasso del 5,50 per cento, di cui il 5 per cento a carico dello Stato.

Riteniamo che questo sistema sia il migliore sia dal punto di vista finanziario sia da quello economico. Attraverso la determinazione del lungo lasso di tempo (50 anni) si dà la possibilità alla città di Napoli di pagare i debiti. Mentre non vi è dubbio che il sistema stesso è il più adatto ad inquadrarsi nell'impostazione di incentivazione economica che noi intendiamo dare a questa legge.

Se poi non si vuole accettare il principio della incentivazione economica, cioè della restituzione alla città di Napoli di una sua funzione economica che possa metterla in condizioni di provvedere al soddisfacimento delle proprie necessità in questo ampio periodo di tempo, è chiaro che si debbano seguire altri sistemi. E io ritengo che la maggioranza insista per il sistema proposto dal Governo proprio a causa della diversa impostazione che essi intendono dare alla legge. Noi ci siamo ampiamente dilungati in sede di Commissione, di relazione scritta, di intervento orale, in sede locale e in sede centrale, su questa differenza sostanziale esistente tra la maggioranza e noi, è quindi inutile che mi dilunghi ulteriormente su di essa. Devo però insistere sulla soluzione da noi prospettata che, a nostro avviso, costituisce lo strumento più idoneo per risolvere il problema economico, oltre che quello finanziario, della città di Napoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschini ha fatto sapere di ritirare l'emendamento, firmato anche dagli onorevoli Lauro, Muscarriello, Chiarolanza e Ottieri, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il totale di tutti i mutui contratti dal comune alla data del 31 dicembre 1960 viene gravato al tasso di favore dello 0,50 per cento fino al 31 dicembre 1970.

Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari per il servizio di ammortamento capitali ed interessi di tali mutui saranno anticipati dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970 nella misura risultante dal bilancio comunale del 1961 pari a 13 miliardi e 316 milioni all'anno.

Queste somme verranno annualmente imputate a scomputo del debito comunale di cui al 1° capoverso del presente articolo.

Al 31 dicembre 1970 verrà messa a debito del comune la metà di tali somme anticipate dallo Stato con i relativi interessi al saggio dello 0,50 per cento cui andrà ad aggiungersi

il residuo mutui, capitale ed interessi, non ancora estinto a tale data.

La somma complessiva così risultante verrà ammortizzata sempre al tasso di favore dello 0,50 per cento in 50 annualità uguali posticipate a carico del Comune a datare dal 1° gennaio 1971 ».

Gli onorevoli Avolio, Di Nardo, Schiano, Cacciatore, Preziosi Costantino e Comandini hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre nel comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente versate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

L'onorevole Di Nardo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DI NARDO. L'emendamento non ha bisogno di una lunga illustrazione, in quanto nel corso del dibattito e nella relazione di minoranza abbiamo detto chiaramente cosa proponiamo per sanare definitivamente il bilancio del comune di Napoli. Noi riteniamo che tutti i debiti contratti dal comune di Napoli debbano passare a totale carico dello Stato. Solo così, infatti, sarà possibile conseguire il fine che ci proponiamo, liberare cioè il comune di Napoli dall'attuale situazione debitoria.

Sulla base di conteggi eseguiti a parte siamo arrivati alla conclusione che nel 1970, se la legge dovesse passare nel testo della Commissione, avremmo un disavanzo di oltre 200 miliardi. Fra dieci anni, cioè, il disavanzo del comune di Napoli sarebbe di gran lunga superiore a quello attuale.

Per questi motivi insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Romano Bruno, Cortese Guido, Riccio, Russo Spina Raffaello, Frunzio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Colasanto, Sanfilippo, De' Cocci e Napolitano Francesco hanno proposto di sostituire, al primo comma, la data: « 1959 »,

con l'altra: « 1960 », nonché le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1969 », con le altre: « a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980 ».

Gli stessi deputati hanno, altresì, proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980 saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.

Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno ».

Gli stessi deputati hanno, infine, proposto, di sostituire, al terzo comma, le parole: « al saggio del 5,80 per cento », con le altre: « al saggio del 2,80 per cento ».

L'onorevole Bruno Romano ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ROMANO BRUNO. È questa una serie di emendamenti fra di loro coordinati che, stante la loro chiarezza, non hanno bisogno di una particolare illustrazione.

In sintesi, si tratta, prima di tutto, di estendere i benefici anche all'anno 1960, anno che non è incluso nel testo della Commissione. In secondo luogo viene raddoppiato, portandolo da dieci a venti anni, il periodo di surrogazione dello Stato nel pagamento delle somme dovute dal comune per debiti contratti. Infine, si propone che il tasso di interesse che il comune dovrà pagare sulle somme anticipate dallo Stato venga ridotto dal 5,20 al 2,80 per cento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Spena Raffaello, Romano Bruno, Cortese Guido, Riccio, Frunzio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Colasanto, Sanfilippo, De' Cocci e Napolitano Francesco hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « fino al 31 dicembre 1969 », con le altre: « fino al 31 dicembre 1980 ».

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RUSSO SPENA. L'emendamento non fa che ripetere, nel terzo comma, quanto già previsto per gli altri commi dall'emenda-

mento Romano Bruno ed altri. Pertanto, non ha bisogno di una particolare illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Gli emendamenti presentati all'articolo 3, che prevede i mezzi per alleggerire il comune dell'onere dei mutui, possono essere raggruppati in tre categorie. Nella prima figurano gli emendamenti Adamoli e Roberti, che propongono un totale mutamento del sistema; nella seconda categoria figura l'emendamento Avolio-Di Nardo, che accolla allo Stato l'importo dei debiti contratti dal comune di Napoli; nella terza categoria rientrano gli emendamenti Romano Bruno e Russo Spena che, mantenendo il sistema del testo governativo, ne migliorano le modalità e le previste misure in modo veramente rilevante.

Fra questi tre sistemi la Camera è chiamata preliminarmente a pronunciarsi. Essa deve, innanzitutto, decidere se accettare o meno la proposta degli onorevoli Adamoli e Roberti di procedere attraverso un'operazione di consolidamento di tutti i mutui contratti dal comune, il che non implica alcuna riduzione dell'ammontare dei debiti che sono semplicemente sommati e diluiti in un tempo maggiore, riducendosi al tempo stesso il tasso di interesse. E, quel che è peggio, il comune deve cominciare a pagare le corrispondenti rate del nuovo mutuo sin dal prossimo esercizio.

A questo sistema si contrappone quello originariamente proposto dal Governo, notevolmente migliorato in seguito alle proposte fatte in Commissione dal ministro del tesoro Taviani, e che risulterebbe ancor più favorevole al comune di Napoli ove venissero accolti gli emendamenti Romano Bruno e Russo Spena, che abbiamo motivo di ritenere accettabili dal Governo.

Ho già detto che il sistema del consolidamento dei debiti in un unico mutuo non alleggerisce in alcun modo la posizione debitoria del comune di Napoli, al quale restano accollati per intero tutti i mutui già contratti; inoltre il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo consolidato dovrebbe iniziare subito. È vero che si avrebbe il vantaggio di una riduzione del tasso di interesse, in quanto lo Stato corrisponderebbe il 5 per cento del 5,50 per cento proposto, ma questo vantaggio è, a mio avviso, di gran lunga inferiore a quello che si consegue adottando il sistema proposto dal Governo e dagli emendamenti Romano Bruno e Russo Spena. Innanzitutto, si riduce

a metà l'ammontare complessivo del debito, e qualunque facilitazione nel tasso di interesse non può evidentemente compensare questo vantaggio notevolissimo; in secondo luogo noi rinviando il pagamento di questo debito ad oltre 20 anni: il che significa alleggerire, durante questo periodo, il bilancio del comune di Napoli del pagamento di oltre 10 miliardi all'anno.

In tal modo si riesce a spezzare quella spirale debitoria a cui mi ha, opportunamente, del resto, richiamato l'onorevole Adamoli. Che cosa significa spezzare la spirale debitoria? Mettere in condizione il bilancio del comune di Napoli nei prossimi esercizi di non dover ricorrere a massicci debiti per pagare i debiti anteriori; alleggerire il comune di Napoli dal pagamento dei 10 miliardi di quote di ammortamento e di interessi dei mutui contratti fino ad ora. E tutto ciò va ad integrare — secondo l'articolo già approvato — il considerevole contributo a fondo perduto. Il comune di Napoli è così messo in una situazione di normalità.

Vorrei anche richiamare l'attenzione della Camera sulla macchinosità del sistema che è stato escogitato dagli onorevoli Adamoli e Roberti. Si tratterebbe di fare delle lunghe e complesse operazioni di identificazione di tutti i mutui, di accertarne la parte in capitale ancora accesa, distinguendola dagli interessi, e di fare un'unica operazione con la Cassa depositi e prestiti. Ora, il comune di Napoli non ha debiti soltanto con la Cassa depositi e prestiti, ma anche con gli istituti di previdenza ed altri enti. Se seguissimo l'invito degli onorevoli Adamoli e Roberti, dovremmo trasferire tutti questi mutui, che il comune ha preso con altri enti finanziatori, alla Cassa depositi e prestiti, che probabilmente potrebbe non avere fondi disponibili per surrogarsi agli altri creditori mercé un intervento finanziario considerevole.

Nell'invitare la Camera a non approvare gli emendamenti Adamoli e Roberti, vorrei dare atto ai colleghi delle argomentazioni tecniche con cui hanno cercato di sostenere il loro punto di vista, argomentazioni che, però, non reggono al vaglio della critica.

Per quanto concerne l'emendamento Avolio-Di Nardo, ci troviamo di fronte ad una richiesta di accollo allo Stato dell'intero ammontare dei debiti finora contratti dal comune di Napoli. Allo stato delle cose, dopo le lunghe discussioni in Commissione, dopo che si sono avuti anche tanti opportuni contatti con il Governo, sembra difficile poter introdurre un precedente di questo genere nei rapporti tra

amministrazioni locali ed amministrazione statale. Riteniamo che una dilazione di 20 anni nel pagamento di questi debiti, con un saggio di interesse moderato, come quello del 2,80 per cento proposto dall'onorevole Bruno Romano, siano misure sufficienti per permettere al comune di Napoli di avviarsi verso la normalità amministrativa.

Mi sia consentito rilevare che, in base all'articolo proposto dal Governo, le somme anticipate per conto del comune di Napoli conservano le garanzie e le regole dei mutui originari. Ora, queste regole implicano, fra l'altro, la garanzia dello Stato, il che significa che il debito, che comincerà a maturare nel lontano 1980, in tanto farà carico al comune di Napoli in quanto vi sarà la possibilità di venire soddisfatto, intervenendo, in mancanza, la garanzia dello Stato.

Concludo per il rigetto degli emendamenti Roberti, Adamoli e Avolio-Di Nardo, e per l'approvazione degli emendamenti Romano Bruno e Russo Spena.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario all'emendamento Avolio-Di Nardo, collegato con un articolo aggiuntivo 6-bis, perché l'accollo allo Stato di tutti i debiti del comune non solo costituisce un precedente pericoloso, ma anche un onere notevolmente elevato. Fare una legge speciale per Napoli non vuol dire cogliere l'occasione per sgravare da qualsiasi sforzo quell'amministrazione. Situazioni simili, o quasi, ve ne sono tante, e un saggio politico — sia, esso, della maggioranza, sia dell'opposizione — deve tener conto dell'insieme dei problemi, altrimenti non potremmo, nello stesso tempo, procedere alla realizzazione di tutti gli altri piani che stiamo discutendo anche in questo periodo.

Il Governo è contrario agli emendamenti Adamoli e Roberti per le considerazioni che sono state svolte dal relatore, e che si presentano di particolare gravità nei confronti dell'emendamento Adamoli, contenendo esso l'obbligo di concedere mutui per i prossimi dieci anni e per un ammontare che sarebbe perfino sottratto al concorso della volontà, oltre che del comune, delle amministrazioni centrali dello Stato, perché sarebbe determinato solo con una deliberazione del consiglio comunale. Anche questo sarebbe un precedente oltremodo pericoloso.

Anche sotto il profilo puramente finanziario ed economico, non ritengo che questi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

emendamenti siano veramente utili per il comune di Napoli, perché la concessione di un ventennio di moratoria, come è stato affermato dal ministro dell'interno onorevole Scelba, appare abbastanza ampio, comprendendo quasi una generazione. Inoltre, per i primi dieci anni lo Stato si assume la metà dell'onere e consente anche l'alleggerimento nel pagamento degli interessi. Quindi, nell'insieme, anche dal punto di vista reale degli interessi di Napoli, non credo che gli emendamenti possano dirsi migliori di quelli proposti dalla maggioranza.

Il Governo aderisce agli emendamenti della maggioranza, sia per quanto riguarda lo spostamento dal 1959 al 1960 (poiché così si comprende anche il *deficit* del bilancio 1960), sia per quanto riguarda lo spostamento dal 1971 al 1981 dell'inizio dei pagamenti, nei termini contenuti negli emendamenti Romano Bruno e Cortese; aderisce altresì alla proposta che, per questi mutui, gli interessi siano ridotti al 2,80 per cento.

Qui vi è da fare una considerazione. È ovvio, per esempio, che l'interesse dello 0,50 per cento è ancora minore, ma bisogna tener conto che lo Stato non sempre può disporre di questi fondi direttamente ed immediatamente; qualche volta deve anch'esso ricorrere ad altri istituti, che impongono interessi del 5,50 o del 5,80 per cento. Ridurre quindi l'interesse alla metà di quanto precedentemente indicato mi sembra cosa insieme opportuna e prudente e assai vantaggiosa per Napoli.

Voglio fare un'ulteriore considerazione per quanto riguarda la proposta di ridurre il tasso dal 5,80 al 2,80 per cento al terzo comma, là dove si parla dei mutui contratti dal comune ai sensi della legge 9 aprile 1953, che saranno anch'essi anticipati dallo Stato. Non è una sottigliezza inutile. Qui si tratta di mutui per i quali lo Stato già interviene con un contributo del 4 per cento, e che dunque sono già, per tutto il periodo precedente e per 35 anni dall'accensione del mutuo, coperti da un concorso particolare rappresentato, appunto, dall'interesse del 4 per cento. Se noi modifichiamo questa cifra, il comune di Napoli verrebbe a pagare un interesse minore di quello che riceve come contributo dello Stato.

Ritengo che, soltanto per questo titolo degli interessi relativi alla legge del 1953, sia bene rimanere al tasso già indicato o, per lo meno, a quello del 4 per cento. Anzi, non avrei nessuna obiezione a rimanere fermo al 4 per cento, che praticamente ripropone il tasso che

lo Stato già paga al comune di Napoli per i mutui da esso contratti.

Per quanto riguarda l'estensione fino al 31 dicembre 1980 anche dei mutui relativi alla legge del 1953, il Governo aderisce anche a questo emendamento.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei rilevare all'onorevole sottosegretario di Stato che è esatto che i mutui contratti in base alla legge del 1953 fruiscono per gli interessi del contributo del 4 per cento a carico dello Stato, ma è proprio per questo che la restituzione avverrà per intero senza la riduzione a metà che è prevista per i mutui contratti ai fini del ripiano del bilancio. Mi pare, quindi, che di questo contributo dello Stato già si tenga ampiamente conto, onde è il caso di accogliere la proposta dell'onorevole Romano Bruno di ridurre gli interessi non sui mutui, ma sulle somme anticipate in pagamento dei mutui al 2,80 per cento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Nardo, mantiene l'emendamento Avolio, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Avolio-Di Nardo, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre nel comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente versate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

(Non è approvato).

Onorevole Adamoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ADAMOLI. Sì, signor Presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Adamoli, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Tutti i mutui del comune di Napoli in corso di estinzione alla data del 31 dicembre 1959 sono consolidati in pari data.

Si intendono parimenti consolidati, anche se le relative pratiche non risulteranno ancora perfezionate, i mutui relativi alle opere previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 297, e quelli per il ripiano dei disavanzi dei bilanci comunali di previsione per gli esercizi finanziari 1958 e 1959.

Si intendono parimenti consolidati i mutui che sarà necessario contrarre per far fronte, con adeguato stanziamento nel bilancio comunale di previsione per il 1959, al saldo di tutte le partite debitorie del comune con l'Azienda autofilotramviaria (A.T.A.N.), così come risultano dai conti consuntivi di detta Azienda.

La Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere un mutuo unico per l'importo necessario, da ammortizzarsi nel periodo di 50 anni ed al tasso del 5,50 per cento, di cui il 5 per cento a carico dello Stato.

Per il ripiano del disavanzo dei bilanci del comune di Napoli dal 1960 al 1969, la Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere mutui per l'ammontare deliberato dal consiglio comunale in sede di definitiva approvazione dei bilanci di previsione. Tali mutui andranno ad accrescere, di anno in anno, il mutuo consolidato e unificato di cui ai commi precedenti e saranno estinti col sistema previsto nel comma precedente ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I mutui concessi e da concedere al comune di Napoli dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri Istituti finanziari per la copertura dei disavanzi economici relativi agli esercizi dal 1946 al 1959, e quelli concessi e da concedere, allo stesso comune, dagli stessi enti, in base alle leggi 9 aprile 1953, n. 297, e 10 agosto 1950, n. 719, sono consolidati alla data del 31 dicembre 1959, anche se le relative pratiche non risulteranno ancora perfezionate a tale data.

La Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere un mutuo unico per l'importo necessario, da ammortizzarsi nel periodo di 50 anni e al tasso del 5,50 per cento di cui il 5 per cento a carico dello Stato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Romano Bruno-Cortese Guido-Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al primo comma, la data: « 1959 », con l'altra: « 1960 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Romano Bruno-Cortese Guido-Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1969 », con le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Romano Bruno-Cortese Guido-Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980 saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.

Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena Raffaello-Romano Bruno-Cortese Guido, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire al terzo comma, le parole: « fino al 31 dicembre 1969 », con le altre: « fino al 31 dicembre 1980 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Romano Bruno-Cortese Guido-Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « al sag-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

gio del 5,80 per cento », con le altre: « al saggio del 2,80 per cento ».

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 3 risulta del seguente tenore:

« Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1980.

Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980 saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.

Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1970.

Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Vorrei prospettare l'opportunità che gli articoli e gli emendamenti aggiuntivi relativi alla provincia siano esaminati insieme, mentre ritengo

che il nostro articolo aggiuntivo 3-*quater* vada esaminato in sede di articolo 5.

PRESIDENTE. Penso che questi emendamenti potrebbero essere trattati in fine. Sono d'accordo per l'articolo aggiuntivo 3-*quater*, mentre ritengo che l'articolo aggiuntivo 3-*bis* Avolio vada esaminato successivamente insieme con analoghi emendamenti.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Concordo.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato sia ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

Con decreti del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'interno, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi dieci anni afferenti a ciascuna emissione.

All'uopo, con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti e Servello hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il finanziamento necessario alla esecuzione del piano previsto dal precedente articolo avverrà:

a) mediante erogazione a favore del comune di Napoli di un contributo annuo di lire 4 miliardi per la durata di anni cinque dal 1961 al 1965;

b) mediante la emissione, da parte del comune di Napoli, di obbligazioni ventennali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 1961, assistite dalla garanzia dello Stato e con la osservanza delle vigenti disposizioni.

Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato sia ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica.

Con decreti del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'interno sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 30 miliardi nel 1961; 5 miliardi nel 1962; 5 miliardi nel 1963; 10 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi dieci anni afferenti a ciascuna emissione;

c) con il ricavo della vendita dei suoli espropriati, prevista dall'ultimo comma del precedente articolo.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti per quanto previsto dalla precedente lettera b).

Le somme occorrenti per quanto previsto dalla precedente lettera a) saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi: 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 in ragione di lire quattro miliardi per ciascun esercizio ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Sostanzialmente il nostro emendamento coincide con il testo della Commissione. Faccio presente che i nostri emendamenti furono presentati in sede di Commissione prima che si giungesse al nuovo testo; quindi è il testo della Commissione che, su questo punto, si è adeguato al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Esatto.

Gli onorevoli Riccio, Russo Spina Raffaello, Romano Bruno, Cortese Guido, Frunzio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Colasanto, Sanfilippo, De' Cocci e Napolitano Francesco hanno proposto di sostituire, al sesto comma, le parole: « per i primi dieci anni afferenti a ciascuna emissione » con le altre: « per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RICCIO. Della modifica oggetto dell'emendamento si è parlato in sede di discussione generale e il Governo, in quella sede, ha espresso parere favorevole. Si tratta soltanto di aumentare da 10 a 15 anni l'assunzione da parte dello Stato del servizio per capitale e interesse.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Di Nardo, Schiano, Cacciatore, Preziosi Costantino e Comandini hanno proposto, al sesto comma, di sopprimere le parole: « per i primi dieci anni », nonché di aggiungere, in fine, le parole: « le quote di ammortamento e gli interessi relativi al prestito ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AVOLIO, Relatore di minoranza. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere favorevole, sottolineandone il notevole contenuto, all'emendamento Riccio, che porta da 10 a 15 anni l'intervento dello Stato nel pagamento del prestito obbligazionario. Si tratta di un 50 per cento in più di quello che era stato a suo tempo annunciato dal ministro Taviani. Per il resto ritengo si debba mantenere il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo, associandosi all'onorevole relatore per la maggioranza nel rilevare la notevole portata dell'emendamento Riccio.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, relativamente al quale Commissione e Governo hanno manifestato l'opportunità di mantenere il testo della Commissione?

ROBERTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Riccio, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Riccio, testé approvato:

«Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato che ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.

All'uopo, con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« I programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati d'intesa fra l'amministrazione del comune di Napoli, il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri per il tesoro e per l'interno.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i ministri interessati.

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti e Servello hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Lo Stato provvede al finanziamento di un programma quinquennale straordinario di opere pubbliche di competenza del comune di Napoli, fino all'ammontare complessivo di lire venticinque miliardi.

Le opere saranno eseguite dal comune secondo i programmi che verranno predisposti dal comune di Napoli, di intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreti del ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri per l'interno e per il tesoro.

L'approvazione dei progetti relativi comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nei programmi dovrà esser data la precedenza alle opere necessarie per realizzare i piani di espansione previsti dal piano regolatore generale, con particolare riferimento ai nuovi quartieri coordinati di cui al precedente articolo 3-*quater* ».

L'articolo 3-*quater* richiamato nell'ultimo comma dell'emendamento Roberti, la cui trattazione è stata rinviata a questa sede, è del seguente tenore:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli approverà un piano quinquennale per la costru-

zione di un minimo di 150 mila vani, da costruirsi, con la media di trentamila vani l'anno, in quartieri coordinati, da ubicare nelle nuove zone di espansione urbana previste dal piano regolatore generale.

Tale piano sarà reso esecutivo con apposito decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici nei tre mesi successivi.

Tutte le opere necessarie per la realizzazione del piano, previste dal presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità indifferibili ed urgenti.

Il comune ha facoltà di espropriare le aree per la costruzione dei quartieri coordinati, entro i quali saranno comprese le abitazioni da costruirsi in base al presente articolo.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni sono ridotte della metà. Per le operazioni per le quali il termine non sia precisato esso si intende di giorni 15.

L'indennità dovuta ai proprietari espropriati dovrà essere limitata al valore venale del terreno indipendentemente dalla sua edificabilità e da qualsiasi incremento, verificatosi per effetto della adozione e della approvazione del piano regolatore generale.

Le aree così espropriate, per il 50 per cento, saranno utilizzate dal comune per la costruzione delle abitazioni previste dal presente articolo, per il 25 per cento, saranno cedute, senza maggiorazione di prezzo, agli istituti ed agli enti abilitati alla costruzione di case popolari (I.N.A.-Casa, U.N.R.R.A.-Casas, I.C.P.) e per l'altro 25 per cento saranno dal comune rivendute, previa lottizzazione, a mezzo di asta, per la costruzione di edilizia privata. Il prezzo base di asta sarà determinato dal comune tenuto conto del valore dei terreni dopo l'incremento verificatosi, per effetto delle opere di sistemazione urbana ».

Gli onorevoli Roberti e Servello hanno proposto anche i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 5-bis.

« Lo Stato provvede alla esecuzione, nel comune di Napoli, di un piano quadriennale straordinario per la costruzione e l'arredamento di edifici scolastici per le esigenze della istruzione primaria, della istruzione professionale, e della scuola materna, fino all'ammontare complessivo di lire dieci miliardi.

Tale piano di carattere straordinario ed integrativo è formulato di intesa tra il Mini-

stero dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione, udito il comune di Napoli, e dovrà essere opportunamente coordinato con i piani per la costruzione di edifici similari che saranno predisposti ed attuati in forza delle leggi generali sulla edilizia scolastica.

Le opere di esecuzione del piano previsto dal presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

ART. 5-ter.

« Lo Stato provvede al finanziamento di un programma quinquennale straordinario di opere pubbliche, di competenza della amministrazione provinciale di Napoli, fino all'ammontare complessivo di lire dieci miliardi.

Le opere saranno eseguite dalla amministrazione provinciale secondo i programmi che verranno predisposti dalla stessa, di intesa con la Cassa del mezzogiorno, ed approvati con decreti del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i ministri per l'interno e per il tesoro.

L'approvazione dei progetti relativi comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

ART. 5-quater.

« In aggiunta alle spese ad intero carico dello Stato per opere pubbliche nel comune di Napoli di competenza dello Stato, da sostenersi con i normali stanziamenti di bilancio in esecuzione di leggi generali, o di leggi speciali già approvate, sono autorizzate le seguenti spese per opere di carattere straordinario, da compiersi entro sei anni dalla entrata in vigore della presente legge:

lire cinque miliardi per la costruzione di edifici universitari; lire quattro miliardi per la costruzione del nuovo palazzo degli uffici giudiziari del tribunale e della pretura; lire due miliardi per la sistemazione degli impianti e servizi ferroviari delle ferrovie dello Stato esistenti nella città di Napoli; lire due miliardi per l'abolizione dei passaggi a livello delle ferrovie secondarie esistenti nel territorio della provincia di Napoli ».

« Dopo l'articolo 5-quater inserire la seguente intitolazione:

« Provvedimenti per favorire la rinascita economica di Napoli ».

ART. 5-*quinquies*.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli, la camera di commercio industria e agricoltura di Napoli, l'amministrazione provinciale di Napoli, l'ente autonomo Volturmo, sono tenuti a promuovere la costituzione di un consorzio per la formazione di zone industriali secondo le norme dettate dall'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per i comuni fino a abitanti.

Del consorzio saranno chiamati a far parte i comuni contermini con Napoli e gli altri enti interessati che ne faranno domanda.

Il consorzio di cui al presente articolo avrà tutte le facoltà, e godrà di tutti i benefici previsti dal predetto articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

La Cassa del mezzogiorno, in deroga a quanto disposto nel sesto capoverso del predetto articolo potrà concedere al consorzio di cui alla presente legge contributi fino all'ottanta per cento delle spese occorrenti per le opere di attrezzatura previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

Alle imprese industriali che opereranno nelle zone industriali costituite dal consorzio di cui al presente articolo sono estesi i benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».

ART. 5-*sexies*.

« Il ministro delle partecipazioni statali disporrà che, nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore della presente legge, l'I.R.I. e l'E.N.I. apprestino, ciascuno per quanto di sua competenza, un concreto programma di riorganizzazione e integrazione delle aziende industriali, ad essi comunque collegate, site nella provincia di Napoli, riservandosi con successivi decreti ministeriali le disposizioni necessarie a tradurre in atto il programma medesimo.

Il programma dovrà prevedere l'investimento di almeno il dieci per cento delle quote riservate al Mezzogiorno dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dovrà essere orientato nel senso dello sviluppo dell'industria metalmeccanica ed in specie di quelle di costruzioni navali ed aeronautiche tendendo ad assicurare un ciclo completo di produzioni industriali, e a ottenere un progressivo aumento della manodopera impiegata ».

ART. 5-*septies*.

« Allo scopo di sollecitare la ripresa economica della città e della provincia di Napoli, viene affidata un'amministrazione alla sezione di Credito industriale del Banco di Napoli, in aggiunta alle somme che a questa affluiscono in base all'articolo 25 del decreto legislativo 29 luglio 1957, n. 634, un fondo di trenta miliardi, da costituirsi mediante la emissione di obbligazioni, in base alla facoltà consentita agli Istituti di credito con legge 11 aprile 1953, n. 298.

I finanziamenti che saranno effettuati con le somme suddette, godranno della garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento, mentre il residuo 30 per cento resterà a carico del conto economico della sezione di credito industriale del Banco di Napoli e beneficieranno di un contributo da parte della Cassa del Mezzogiorno in misura tale che, a carico del mutuatario, non gravi un interesse superiore al 4 per cento.

Detto fondo sarà utilizzato per finanziamenti a beneficio delle industrie esistenti nella provincia di Napoli e verrà destinato per quindici miliardi all'aggiornamento tecnologico degli impianti e alla istituzione e al miglioramento di servizi di pubblica utilità e per quindici miliardi alla costituzione di scorte di prodotti finiti e materie prime, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1954 ».

ART. 5-*octies*.

« L'Ente autonomo del porto di Napoli entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge appresterà un piano per l'ampliamento ed il completamento degli impianti e delle attrezzature necessarie per assicurare al porto di Napoli la più larga efficienza in relazione all'incremento dei traffici marittimi, alle mutate esigenze tecniche e alla funzione di grande scalo per le comunicazioni intercontinentali.

In attesa della approvazione del piano di cui al presente articolo e dei conseguenti provvedimenti che dovranno essere adottati con apposita legge, è concesso all'Ente autonomo del porto un contributo straordinario di lire cinque miliardi per la esecuzione di opere straordinarie e indifferibili ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Con gli articoli 1, 2 e 3 abbiamo provveduto, sia pure nel senso voluto dalla maggioranza, al ripia-

namento finanziario del bilancio del comune di Napoli. Ora si tratta di provvedere alle opere da realizzare nella città di Napoli.

Qui vi è una questione di fondo: ecco perché io preferirei che il relatore per la maggioranza enunciasse i criteri della stessa maggioranza in relazione alle opere, perché se questa legge deve avere, come indubbiamente deve avere — e su questo punto mi pare che in sede di discussione generale noi siamo stati tutti d'accordo, anche la maggioranza ed i rappresentanti del Governo che sono intervenuti — un carattere di strumento direttivo e orientativo, sia pure in linea generale, dello sviluppo della città di Napoli nei prossimi decenni, è chiaro che questo orientamento deve attuarsi mediante le indicazioni di taluni settori o di talune direzioni in cui queste opere dovranno essere eseguite. Non si può lasciare esclusivamente all'empirica valutazione, troppe volte influenzata da considerazioni di politica contingente, l'esecuzione di questa o di quell'opera, l'impiego delle decine di miliardi che noi andiamo a chiedere allo Stato, a seconda di quella che potrà essere la posizione momentanea di un gruppo o di un altro, di una congiuntura elettorale o di una congiuntura di vita sociale della città di Napoli. In questo modo andremmo avanti con il sistema delle toppe continue, dei piccoli flussi che farebbero esaurire questa erogazione come hanno fatto esaurire quelle precedenti, senza che vi sia stato un criterio direttivo di ordine generale.

Ecco perché riteniamo che nella legge stessa, attraverso l'indicazione di talune opere e di alcune direttive nell'esecuzione delle opere, si debba dare, a quello che sarà l'organo poi chiamato a presiedere all'erogazione ed all'esecuzione — organo che potrà essere l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale, che potrà essere costituito da alcuni dicasteri ovvero da un comitato di ministri: questo è un altro problema — l'indicazione di quella che è la volontà del Parlamento, cioè un orientamento di ordine generale nel quale avviare queste opere.

Seguendo proprio questo criterio, noi abbiamo proceduto alla elaborazione di un insieme di norme sotto forma di emendamenti all'articolo 5 e di articoli aggiuntivi dal 5-*bis* al 5-*octies*, in cui è prospettata una serie di esigenze, da quelle scolastiche a quelle di taluni impianti a carattere di infrastrutture industriali, di alcuni impianti a carattere culturale come gli edifici universitari, di taluni impianti inerenti allo sviluppo della città, come il porto, la Mostra d'oltremare, gli edi-

fici della giustizia, ecc., tracciando orientamenti e direttive che a nostro avviso sono indispensabili.

Se, viceversa, si ritiene che questo non si debba fare, allora noi veniamo a negare con i fatti qualsiasi possibilità di risolvere attraverso questa legge i problemi della città di Napoli, secondo la funzione che questa città deve svolgere. Noi verremmo ancora una volta a mettere a disposizione di quelli che saranno gli erogatori di questo denaro, quali che possano essere (quindi parlo senza prevenzione: può essere un'amministrazione comunale che può piacere oggi e non domani o viceversa, può essere un potere esecutivo che può piacere oggi e non domani), il destino effettivo (perché il destino della città si forma attraverso queste grandi opere) dello sviluppo della città di Napoli.

A questo dobbiamo opporci con la massima fermezza.

Quindi, dobbiamo insistere su questo criterio, se è vero quello che è stato dichiarato in Commissione, in Assemblea, in consiglio comunale dai rappresentanti del partito di maggioranza e dagli altri partiti (socialista, comunista, liberale, socialdemocratico) che, se questa legge si esaurisse esclusivamente in erogazioni di denaro da fare quando occorrono, sarebbe una legge che verrebbe meno al proprio scopo, contro cui si ribellerebbe la stessa anima napoletana, ciò che finirebbe con il dare ragione alla posizione di ripulsa del partito comunista, che io, invece, ho combattuto.

Quindi, se non stabiliamo queste indicazioni concrete, veniamo a svuotare la legge stessa di ogni sua possibilità futura.

Ecco perché, prima di scendere all'analisi delle singole richieste e delle varie opere, invito il rappresentante del partito di maggioranza ad esprimere il suo punto di vista su questo criterio di ordine generale. Se si rifiuterà, passerò alla elencazione e discuteremo opera per opera, edificio per edificio e chiederemo la votazione singola per vedere quello che si intende concedere e quello che si intende in concreto negare.

Desidero, comunque, richiamare la particolare attenzione dei colleghi sulla portata del nostro articolo aggiuntivo 5-*bis*, con il quale sosteniamo che, ad integrazione delle opere che in forza delle leggi generali sull'edilizia scolastica saranno eseguite nel decennio 1961-70 nella città di Napoli in considerazione della particolare carenza di edifici per l'istruzione in atto nel detto comune, lo Stato debba attuare un piano quadriennale straordinario,

predisposto di intesa tra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Napoli, per la costruzione e l'arredamento di edifici scolastici per le esigenze della istruzione primaria, della istruzione professionale e della scuola materna, fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi.

Questa è la nostra richiesta. Le opere di esecuzione del piano previsto dall'articolo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Noi riteniamo sia di primaria importanza per lo sviluppo della città di Napoli, per l'aggiornamento e l'adeguamento della popolazione napoletana alle esigenze attuali della vita ed ai compiti che a questa popolazione noi vogliamo assegnare, che si provveda al problema gravissimo della carenza degli edifici scolastici. Riteniamo che il criterio da noi sostenuto possa essere il più concreto, il più immediato, il più pratico, nell'ampiezza limitata in cui l'abbiamo contenuto, proprio per andare incontro a quelle che possono essere le preoccupazioni statali in ordine a questo problema.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Di Nardo, Schiano, Cacciatore, Preziosi Costantino e Comandini hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dal comune di Napoli.

E costituita per il coordinamento dei lavori da eseguirsi una commissione composta da tre rappresentanti del comune di Napoli, da uno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania e da uno della Cassa per il mezzogiorno.

L'approvazione dei progetti relativi con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e dalla Cassa per il mezzogiorno comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

SCHIANO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIANO. Noi vorremmo un po' di comprensione da parte di tutti i colleghi a proposito di questo emendamento sostitutivo. Note sono sia la nostra posizione, sia le nostre preoccupazioni per l'attuale amministrazione comunale. Non abbiamo mai taciuto queste preoccupazioni nei confronti dell'amministrazione che imperversò ai danni del

popolo napoletano negli anni andati; però ci preoccupiamo maggiormente del principio dell'autonomia dell'amministrazione comunale, che va salvaguardato.

Invero, come l'altro giorno dicevo all'onorevole Brusasca, che ha egregiamente presieduto la Commissione speciale e dimostrato grande sensibilità verso le istanze napoletane, con un po' di comprensione potremmo trovarci tutti d'accordo nel salvaguardare questo principio dell'autonomia.

Non ci pare opportuno l'inserimento dell'articolo 5 nel testo del Governo, solo perché oggi c'è a Napoli un'amministrazione che può non piacere; onde, la volontà di limitare in modo grave la sua libertà di azione. Vi è un emendamento anche dei colleghi convergenti che tiene alquanto presente questa esigenza; senonché, esaminando alla fine, quando si legge: « d'intesa con... », ecc., s'immette direttamente in quel binario che non solo restringe il potere autonomistico del comune, ma dà una discrezionalità (e questo è il secondo concetto che di esso noi non possiamo accettare) eccessiva al potere centrale e, per esso, al ministro dei lavori pubblici, circa la esecuzione dei lavori così nella quantità come nella qualità.

Ora noi, con la nostra opposizione costruttiva, mostriamo buona volontà dicendo che siamo disposti a venire incontro alla tesi prospettata. Possiamo discutere a proposito della formazione della commissione che dovrebbe presiedere al coordinamento di cui al secondo capoverso; possiamo discutere sul numero dei componenti la commissione; possiamo modificarla, purché — ripeto — sia fatto salvo il principio autonomistico, purché sia data all'amministrazione comunale di Napoli il potere di programmare ed eseguire le opere. Altrimenti bisognerà riconoscere che ci si comporta come se fossimo dinanzi ad un comune minorato, che ha bisogno di eccezionale tutela e di controllo straordinario anche in questo campo.

Ripeto: questo concetto è espresso anche, per quanto riguarda la prima parte, nell'emendamento dei gruppi convergenti; ma vi è poi quella tale limitazione sulla ripartizione per l'esecuzione dei lavori che viene veramente a ledere il cennato principio autonomistico. Noi questo non possiamo accettarlo, non possiamo rinunciare a quello che è il diritto sacrosanto del comune all'autonomia.

Pertanto siamo pronti anche a modificare la seconda e la terza parte dell'emendamento, nei limiti indicati, purché sia salvo il principio di vera e propria legittimità costituzionale,

sul quale non siamo disposti assolutamente a cedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschini ha fatto sapere di rinunciare all'emendamento, firmato anche dai deputati Lauro, Muscariello, Chiarolanza e Ottieri, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dall'amministrazione del comune di Napoli, sentito il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e sono approvati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederà il comune di Napoli che potrà avvalersi della collaborazione dei competenti organi del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, nonché di liberi professionisti.

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nel caso in cui il comune di Napoli faccia ricorso per la realizzazione delle opere contemplate nella presente legge, alla prestazione di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.

Tali programmi annuali di opere pubbliche devono essere integrati da un piano organico di intervento nella provincia di Napoli da parte rispettivamente della Cassa per il Mezzogiorno, delle aziende a partecipazione statale e dell'iniziativa privata sostenuta dai finanziamenti Isveimer che devono promuovere con il necessario completamento delle infrastrutture la creazione di una grande industria aeronautica a livello nazionale.

Comunque con la presente legge è fatto obbligo alle aziende a partecipazione statale di riservare alla provincia di Napoli non meno del 10 per cento dei loro investimenti totali.

Nell'esplicazione di tale programma di trasformazione e di potenziamento dell'economia napoletana deve essere tenuta nella dovuta preminenza la necessità di istituire nella città di Napoli non meno di ventimila posti di scuole di qualificazione professionale per dare a tutti i giovani la possibilità di apprendere un mestiere e di trovare quindi anche altre possibilità di lavoro stabile ».

Gli onorevoli Romano Bruno, Riccio, Russo Spena Raffaello, Cortese Guido, Frunzio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Colasanto, Sanfilippo, De' Cocci e Napolitano Francesco hanno proposto di premettere il seguente comma:

« I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza »;

nonché di sostituire, al primo comma, le parole: « i programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulate d'intesa fra l'amministrazione del comune di Napoli », con le altre: « il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulate dalla amministrazione del comune di Napoli d'intesa con... ».

L'onorevole Bruno Romano ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

ROMANO BRUNO. Rinunzio allo svolgimento stante la chiara dizione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Russo Spena Raffaello, Riccio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Frunzio, Colasanto, Napolitano Francesco, Barbi, Armato e Ferrara hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel primo decennio, il cui finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'Amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel primo comma del presente articolo ».

Poiché l'emendamento riguarda la provincia, lo esamineremo alla fine insieme con gli altri emendamenti concernenti la stessa materia.

Gli onorevoli Riccio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Frunzio, Colasanto, Napolitano Francesco, Russo Spena Raffaello, Barbi, Armato e Ferrara hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di illustrare questo emendamento, unitamente all'altro, firmato anche dai deputati Romano Bruno, Cortese Guido, Russo Spena Raffaello, Frunzio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Colasanto, Sanfilippo, De' Cocci e Napolitano Francesco tendente, al secondo comma, ad aggiungere, in fine, le parole: « e l'amministrazione comunale di Napoli ».

RICCIO. Rinunzio ad illustrare entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare la posizione della maggioranza della Commissione sull'indirizzo generale, che gli emendamenti Roberti indicano, riservandomi poi di esprimere il mio avviso sui singoli emendamenti a mano a mano che verranno discussi.

La posizione dell'onorevole Roberti è una posizione suggestiva. Io devo dire che molti di noi ci siamo posti il problema se si dovesse fare uno stanziamento, determinando un intervento finanziario di una certa misura, e rimandando al comune di Napoli e alle amministrazioni dello Stato interessate la formulazione concreta di un programma, o se bisognasse, invece, dare degli orientamenti o addirittura stabilire dei criteri di ripartizione delle somme poste a disposizione per l'esecuzione di opere nella città di Napoli.

Certo, se fossimo in grado di formulare un programma, di dire con precisione quali opere debbano essere compiute, quali iniziative debbano essere prese, forse potrei anche sentirmi indotto a seguire l'onorevole Roberti, a parte che ci troveremmo in piena contraddizione con il punto di vista, che ha anche la sua legittimità, come dirò appresso, sostenuto dall'onorevole Schiano, e cioè la necessità che anche le amministrazioni locali possano intervenire nella formulazione di questo programma.

AVOLIO, Relatore di minoranza. Non « possono », ma « devono » intervenire !

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Dico « possono » in relazione alla tesi opposta dell'onorevole Roberti.

La verità delle cose è questa: che se ci mettiamo sul terreno di determinare settori ed opere singole, noi corriamo il grosso rischio (ed è questo l'elemento determinante sul quale mi permetto di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole Roberti) di dare a questa legge un carattere sostitutivo e non aggiuntivo a

quelli che sono gli interventi ordinari delle amministrazioni dello Stato. Mi pare, onorevole Roberti, che la soluzione vada trovata precisamente nell'affermazione del principio contenuto nell'emendamento proposto dall'onorevole Bruno Romano. Noi non dobbiamo rinunciare a favore della città di Napoli a nessuno di quegli interventi che, per Napoli come per tutte le città e i comuni del nostro paese, sono a carico dello Stato e devono formare oggetto di stanziamenti singoli nella formulazione dei bilanci dello Stato.

L'onorevole Roberti ha parlato dell'edilizia scolastica. Ma chi non vuol dare ragione all'onorevole Roberti sull'urgenza di interventi cospicui nel settore dell'edilizia scolastica ? Chi non si rende conto della situazione drammatica esistente a Napoli nell'edilizia scolastica ? Ma perché provvedere all'edilizia scolastica soltanto con questa legge speciale, quando v'è un piano per la scuola, quando vi sono delle leggi dello Stato che già prevedono l'intervento statale a proposito dell'edilizia scolastica ?

ROBERTI, Relatore di minoranza. Nessuno dice « soltanto ». Si tratta sempre di interventi aggiuntivi !

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Ma quando si tratta di interventi di queste dimensioni, di 10 miliardi, evidentemente si corre il rischio che essi divengano sostitutivi.

Vi è poi da tener conto di un'altra cosa, onorevole Roberti: che in alcuni settori, precisamente in quello dell'edilizia scolastica, è previsto un intervento contemporaneo, molte volte, sia delle amministrazioni locali sia della amministrazione dello Stato. Infatti lo Stato interviene attraverso un contributo, che poi è integrato dall'intervento delle amministrazioni locali. Se noi facciamo un piano per la scuola attraverso questa legge, noi sconvolgiamo un po' il sistema attualmente in vigore, laddove, invece, adottando l'emendamento Romano Bruno, faremo sì che tutte le provvidenze che devono discendere dalle leggi generali dello Stato arrivino a Napoli; e, se è necessario un intervento del comune di Napoli, se c'è un suo concorso nella spesa, se c'è una parte a cui deve provvedere l'amministrazione del comune di Napoli, quella parte sarà prelevata dal fondo a disposizione del comune. Questo vale evidentemente per il porto, per l'università, per l'edilizia popolare e per tanti altri settori che possono interessare la città di Napoli.

Mi pare perciò di dover fissare questo criterio: il fondo di cui all'articolo 4, secondo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

le disposizioni che saranno dettate nell'articolo 5, deve essere destinato ad opere da eseguirsi nel comune di Napoli con carattere assolutamente aggiuntivo, senza incidere in nessuna maniera sugli interventi normali dello Stato e sulle competenze delle amministrazioni statali. Dobbiamo dar fiducia all'amministrazione comunale, al Ministero dei lavori pubblici, alla Cassa per il mezzogiorno, affinché il programma sia quanto più possibile orientato verso lo sviluppo economico della città, dotandola di tutte le necessarie infrastrutture.

E qui potrei dare anche una risposta all'onorevole Schiano. Mi permetta l'onorevole Schiano di sottolineare i progressi, nel senso da lui desiderato, che si sono fatti rispetto all'originario testo del disegno di legge. L'originario testo parlava di un programma fatto dalla Cassa per il mezzogiorno e dal Ministero dei lavori pubblici. Venne in Commissione il ministro Taviani, il quale si mostrò sensibile al punto di vista dei componenti della Commissione, secondo cui era assolutamente assurdo estraniare l'amministrazione comunale di Napoli. E fu lo stesso ministro a proporre che il programma venisse predisposto dalla amministrazione comunale di Napoli, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Cassa per il mezzogiorno. E questo, che fu il pensiero unanime della Commissione, ha trovato negli emendamenti Romano Bruno un ulteriore miglioramento, in quanto con essi si affida alla amministrazione comunale di Napoli la formulazione del programma, che poi deve essere concordato con le altre due amministrazioni interessate. L'onorevole Bruno Romano chiede come lei, onorevole Schiano, che sia innanzi tutto l'amministrazione comunale a formulare un programma. Si tratterà poi di concordarlo con le altre amministrazioni.

SCHIANO. Se si tratta della stessa cosa, perché ella, onorevole Rubinacci, non vuole istituire la commissione prevista dal nostro emendamento?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Non è il caso di istituzionalizzare nella legge una simile commissione. Non si può obbligare l'amministrazione dei lavori pubblici, l'amministrazione comunale di Napoli e la Cassa per il mezzogiorno a seguire la strada di una commissione per il coordinamento. Può darsi che il programma formulato sia accettato da tutte le altre amministrazioni, per cui non è il caso di giungere ad un esame approfondito comune per derimere contrasti, come, fra l'altro, può esser fatto con una apposita commissione. Vorrei quindi

pregare l'onorevole Schiano, della cui preoccupazione democratica mi rendo perfettamente conto, di accontentarsi della formulazione proposta dall'onorevole Bruno Romano.

E qui mi si permetta di rilevare che, nella formulazione di programmi fatti soltanto da un consiglio comunale, vi potrebbe essere l'interferenza di interessi particolari: la fontana a Montesanto, la piazzetta a Mergellina, e così via. Ma la Cassa per il mezzogiorno e il Ministero dei lavori pubblici intervengono proprio per fare in modo che i fondi non siano dispersi in opere secondarie, ma siano destinati ad opere che possano effettivamente giovare allo sviluppo economico della città di Napoli.

Prego, pertanto, l'onorevole Roberti, da una parte, e l'onorevole Schiano, dall'altra, di non insistere sui loro emendamenti, mentre mi dichiaro favorevole agli emendamenti Bruno Romano e agli emendamenti Riccio.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. È chiaro, onorevole Schiano, che bisogna passar sotto questa specie di forche caudine.

PRESIDENTE. Siamo in argomento, poiché le forche caudine sono in Campania!

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Roberti, io ho fatto il mio dovere dandovi il massimo delle soddisfazioni.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Per semplificare, vorrei dividere questi emendamenti in due gruppi. Un primo gruppo, sino all'emendamento 5-*quater*, riguarda appunto l'elencazione delle opere pubbliche da eseguire, di cui viene sottolineato il carattere aggiuntivo e non sostitutivo; l'eventuale carattere sostitutivo, onorevole Rubinacci, non potrebbe quindi essere addebitato a me.

Un secondo gruppo riguarda gli emendamenti relativi ai concorsi e allo sviluppo economico della città, che dovrebbero essere esaminati successivamente.

Ritengo, pertanto, che dovrebbero essere posti in votazione gli articoli aggiuntivi 5-*bis* e 5-*quater*, escludendosi per ora l'articolo 5-*ter*, che riguarda la provincia e di cui tratteremo dopo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 5?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene che la formula di cui all'emendamento Romano Bruno ed altri sia più efficace di quella prevista dall'emendamento Avolio-Schiano, in quanto sta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

bilisce una priorità di iniziativa e di responsabilità del comune di Napoli, ma nello stesso tempo chiama, in posizione di dignità, le amministrazioni dello Stato a collaborare con il comune per determinare, con larga visione, il programma delle opere pubbliche da eseguire.

In questo modo rimane salva la preminenza dell'amministrazione comunale, ma nello stesso tempo gli organi dello Stato vengono chiamati ad assumersi le loro responsabilità. Sarà così più facile, realizzandosi una cordiale e concreta collaborazione, che la Cassa per il mezzogiorno e il Ministero dei lavori pubblici possano addirittura integrare la somma di cento miliardi del prestito obbligazionario, assumendo altri oneri nella loro specifica competenza, in quanto essi si troverebbero in posizione di iniziativa e non sarebbero chiamati ad assolvere la funzione di semplici organi burocratici.

Ritengo dunque che la formula dell'emendamento Romano Bruno sia preferibile a quella dell'emendamento Avolio, perché identica nella sostanza, ma meglio articolata e maggiormente efficace.

Quanto agli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Roberti, non ritengo opportuno che si indichino in modo vincolante i vari finanziamenti, anche perché la Camera ha già votato un ordine del giorno Zanibelli-Romano Bruno che fissa un certo indirizzo. Si potrà desiderare una maggior precisione di termini, ma in sostanza la Camera ha già espresso una volontà politica sufficientemente chiara.

Se, oltre a dare un'indicazione ancor più vincolante, si volessero aumentare ulteriormente gli stanziamenti, andremmo incontro a notevoli difficoltà, perché purtroppo le somme disponibili sono sempre inferiori alle necessità. D'altra parte, adottando una troppo rigida ripartizione dei finanziamenti, verremmo a limitare l'iniziativa del comune e ad intaccare la sua responsabilità primaria nella formulazione del programma delle opere pubbliche da eseguire: potrebbe darsi, ad esempio, che il comune intenda ripartire tra le varie opere pubbliche i fondi disponibili in modo diverso da quello contemplato dagli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Roberti; ora, spetta principalmente al comune di Napoli decidere il modo di ripartizione dei cento miliardi posti a sua disposizione.

Per queste considerazioni (e accantonando per ora il problema della provincia) prego l'onorevole Roberti di non insistere per la votazione dei suoi emendamenti, ai quali il

Governo è costretto a dichiararsi contrario, nel momento in cui si dichiara favorevole agli emendamenti Romano Bruno e Riccio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI, *Relatore per la minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via preliminare, l'articolo aggiuntivo 3-*quater* Roberti, richiamato all'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, in precedenza accantonato:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli approverà un piano quinquennale per la costruzione di un minimo di 150 mila vani, da costruirsi, con la media di trentamila vani l'anno, in quartieri coordinati, da ubicare nelle nuove zone di espansione urbana previste dal Piano regolatore generale.

Tale piano sarà reso esecutivo con apposito decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici nei tre mesi successivi.

Tutte le opere necessarie per la realizzazione del piano, previste dal presente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Il comune ha facoltà di espropriare le aree per la costruzione dei quartieri coordinati, entro i quali saranno comprese le abitazioni da costruirsi in base al presente articolo.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1965, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni sono ridotti della metà. Per le operazioni per le quali il termine non sia precisato esso si intende di giorni 15.

L'indennità dovuta ai proprietari espropriati dovrà essere limitata al valore venale del terreno indipendentemente dalla sua edificabilità e da qualsiasi incremento, verificatosi per effetto della adozione e della approvazione del piano regolatore generale.

Le aree così espropriate, per il 50 per cento, saranno utilizzate dal comune per la costruzione delle abitazioni previste dal presente articolo, per il 25 per cento, saranno cedute, senza maggiorazione di prezzo, agli istituti ed agli enti abilitati alla costruzione di case popolari (I.N.A.-Casa, U.N.R.R.A.-Casas, I.C.P.) e per l'altro 25 per cento saranno dal comune rivendute, previa lottizzazione, a mezzo di asta, per la costruzione di edilizia privata. Il prezzo base di asta sarà determinato dal comune tenuto conto del valore dei terreni dopo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

l'incremento verificatosi, per effetto delle opere di sistemazione urbana ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire l'intero articolo 5 con il seguente:

« Lo Stato provvede al finanziamento di un programma quinquennale straordinario di opere pubbliche di competenza del comune di Napoli, fino all'ammontare complessivo di lire venticinque miliardi.

Le opere saranno eseguite dal comune secondo i programmi che verranno predisposti dal comune di Napoli, di intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreti del ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

L'approvazione dei progetti relativi comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nei programmi dovrà esser data la precedenza alle opere necessarie per realizzare i piani di espansione previsti dal piano regolatore generale, con particolare riferimento ai nuovi quartieri coordinati di cui al precedente articolo 3-*quater* ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Schiano, mantiene l'emendamento Avolio, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?
SCHIANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Avolio-Schiano, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo son formulati dal comune di Napoli.

E costituita per il coordinamento dei lavori da eseguirsi una commissione composta da tre rappresentanti del comune di Napoli, da uno del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania e da uno della Cassa per il Mezzogiorno.

L'approvazione dei progetti relativi con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e dalla Cassa per il Mezzogiorno comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Romano Bruno-Riccio-Cortese Guido, accettato

dalla Commissione e dal Governo, tendente a premettere, all'articolo 5, il seguente comma:

« I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Romano Bruno-Riccio-Cortese Guido, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « i programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulate d'intesa fra l'amministrazione del comune di Napoli », con le altre: « il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo son formulate dalla amministrazione del comune di Napoli d'intesa con... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente, al secondo comma, ad aggiungere, in fine, le parole: « e l'amministrazione comunale di Napoli ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, che, a seguito delle votazioni fatte, risulta del seguente tenore:

« I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.

Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dalla amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

sono approvati con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri per il tesoro e per l'interno.

Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i ministri interessati e l'amministrazione comunale di Napoli.

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359».

(È approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis Roberti:

« Lo Stato provvede alla esecuzione, nel comune di Napoli, di un piano quadriennale straordinario per la costruzione e l'arredamento di edifici scolastici per le esigenze della istruzione primaria, della istruzione professionale, e della scuola materna, fino all'ammontare complessivo di lire dieci miliardi.

Tale piano di carattere straordinario ed integrativo è formulato di intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione, udito il comune di Napoli, e dovrà essere opportunamente coordinato con i piani per la costruzione di edifici similari che saranno predisposti ed attuati in forza delle leggi generali sulla edilizia scolastica.

Le opere di esecuzione del piano previsto dal presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(Non è approvato).

L'articolo 5-ter Roberti lo esamineremo in fine insieme con gli altri emendamenti riguardanti la provincia.

Onorevole Roberti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5-quater, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-quater Roberti:

« In aggiunta alle spese ad intero carico dello Stato per opere pubbliche nel comune di Napoli di competenza dello Stato, da sostenersi con i normali stanziamenti di bilancio in esecuzione di leggi generali, o di leggi speciali già approvate, sono autorizzate le seguenti spese per opere di carattere straordinario, da compiersi entro sei anni dalla entrata in vigore della presente legge:

lire cinque miliardi per la costruzione di edifici universitari; lire quattro miliardi per la costruzione del nuovo palazzo degli uffici giudiziari del tribunale e della pretura; lire due miliardi per la sistemazione degli impianti e servizi ferroviari delle ferrovie dello Stato esistenti nella città di Napoli; lire due miliardi per l'abolizione dei passaggi a livello delle ferrovie secondarie esistenti nel territorio della provincia di Napoli ».

(Non è approvato).

Passiamo ora al secondo gruppo degli articoli aggiuntivi Roberti, precisamente quelli dal 5-quinquies al 5-octies, sui quali invito la Commissione ad esprimere il suo parere.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Mi devo richiamare all'impostazione che ho dato nella mia replica in sede di discussione generale. Non è possibile con questa legge speciale risolvere tutti i problemi della città di Napoli e soprattutto non è possibile riuscire, con il solo strumento della legge speciale, ad assicurare un conveniente sviluppo economico alla città. È chiaro che questa legge speciale già contiene una serie di misure propizie allo sviluppo economico, a cominciare dal risanamento della finanza locale (che pur ha una certa influenza sulla vita economica di una città con il pagamento regolare dei dipendenti e dei fornitori) e quindi con un programma di opere pubbliche, alla cui realizzazione è destinato un fondo di 100 miliardi. Nella stessa legge si potrà, negli ultimi articoli, anche prevedere qualche misura specifica; ma la legge dovrà necessariamente essere integrata da una politica generale economica dello

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

Stato, che tenga sufficientemente conto delle esigenze di sviluppo della città di Napoli.

L'I.R.I. e l'E.N.I. praticamente dovrebbero intervenire per il miglioramento delle condizioni economiche della città di Napoli nel quadro della politica di sviluppo che persegue il Governo, ma credo che sia fuori di luogo farne un espresso richiamo, soprattutto attraverso formulazioni generiche, in questa legge, perché si correrebbe il grosso rischio di fissare orientamenti che poi non verrebbero ad avere una specifica attuazione.

Per l'I.R.I. gli stanziamenti vi sono, lo ho già detto: riguardano l'industria siderurgica di Bagnoli, i servizi elettrici, ferroviari, telefonici e via di seguito. Credo che, anziché adottare una formulazione come quella proposta, dovremmo svolgere tutti insieme una azione nei confronti del Governo e dell'I.R.I. perché, in aggiunta ai programmi già approvati, sia formulato un programma di industrie manifatturiere tale che possa assicurare un conveniente assorbimento di manodopera.

Questo vale anche per il porto. Spetta al Ministero dei lavori pubblici di intervenire. L'ente del porto ha formulato dei programmi. Svolgeremo un'azione politica adeguata perché questi programmi possano essere adottati, tenendo conto che il porto di Napoli non rappresenta soltanto un interesse della città di Napoli, ma interessa soprattutto l'economia generale del nostro paese.

In altri termini, pur dando atto all'onorevole Roberti che bisognerà muoversi verso gli obiettivi che egli ha indicato nei suoi emendamenti, questo lo si dovrà fare nel quadro della politica generale economica del paese, nel quadro di una distribuzione equa dei mezzi messi a disposizione delle singole amministrazioni. Ma sarebbe estremamente pericoloso fare soltanto delle affermazioni generali, fissare degli orientamenti in articoli di legge che devono avere necessariamente un carattere precettivo, un carattere concreto. Ed è per questo che vorrei pregare l'onorevole Roberti di non insistere sul complesso dei suoi emendamenti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, mi dispiace di non poter accedere alla richiesta dell'onorevole Rubinacci, per giunta formulata così cortesemente.

Mi pare che siamo giunti veramente al punto centrale del dissenso fra la maggioranza della Commissione e il Governo da un lato, e l'opposizione dall'altro. Sostanzial-

mente, attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Rubinacci si evince chiaramente che il gruppo di maggioranza e la maggioranza della Commissione non intendono dare a questa legge neppure un carattere generale di strumento per lo sviluppo economico della città di Napoli.

Noi ne prendiamo atto: è un'affermazione grave, in netto contrasto con tutte le dichiarazioni fatte dai rappresentanti della maggioranza, dai deputati della democrazia cristiana, dai consiglieri comunali democristiani in sede di consiglio comunale, in sede di votazione di documenti nel consiglio comunale ed in altre occasioni. Noi siamo giunti finalmente alla stretta della questione, ed è a questo punto che noi veramente volevamo vedere quale fosse l'attendibilità che si potesse dare, da parte dei cittadini napoletani o perlomeno di quel settore che noi rappresentiamo, alle dichiarazioni tante volte fatte e in tante sedi dal partito di maggioranza.

Sostanzialmente l'onorevole Rubinacci, a nome della maggioranza della Commissione e, credo, a nome del suo gruppo, con l'adesione preventivamente concordata del Governo, ha dichiarato che questa legge non deve contenere neppure orientamenti...

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Ho parlato di proposte concrete che abbiano un carattere precettivo.

Quando, onorevole Roberti, ella chiede che il 10 per cento degli stanziamenti dell'I.R.I. debba essere destinato a Napoli, io le dico che più del 10 per cento dei programmi dell'I.R.I. è destinato a Napoli, ma io non sono contento di questo. Quel 10 per cento che ella chiede pregiudica l'azione che io ritengo si debba svolgere.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. L'accanimento insolito con il quale l'onorevole Rubinacci ha ritenuto di dover fare questa precisazione, dimostra, se ve ne fosse stato bisogno, che ho colpito nel segno. Nei nostri emendamenti vi sono proposte concrete e delle disposizioni precettive che riguardano anzitutto la costituzione di un consorzio obbligatorio per il comune di Napoli, a norma degli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge n. 634. Queste sono posizioni concrete e se si vuole veramente mettere la città di Napoli in condizione di svolgere questa azione nel campo economico, è necessario inserire anche questa estensione che riguarda la costituzione di un consorzio obbligatorio per il comune di Napoli. A prescindere dalle possibilità concrete e dagli ostacoli che si potrebbero incontrare, questa presa di posizione del relatore per la

maggioranza è molto significativa. (*Interruzioni al centro*).

Per quanto riguarda le riserve per gli investimenti dell'I.R.I. e dell'E.N.I., onorevole Rubinacci, andiamoci piano! Anzitutto le riserve sono il minimo, non il massimo. Se ella non si accontenta e vuole di più, siamo d'accordo. Noi abbiamo trovato molta gente a fianco, ma nessuno è più avanti di noi per quanto riguarda una concreta impostazione di richieste di programmi economici nei confronti dell'I.R.I. e dell'E.N.I. A testimoniare vi sono i dibattiti svoltisi in quest'aula, in varie legislature, in cui noi abbiamo preso posizioni chiare e precise. Se ella vuole di più, onorevole Rubinacci, nulla di male, ci troverà sempre al suo fianco. Ma, ammaestrati dall'esperienza, in tema di riserve dell'I.R.I. e dell'E.N.I. noi non possiamo che formulare proposte concrete sulle quali ci permettiamo di insistere.

Per quanto riguarda l'I.R.I., ella ci è venuto a parlare dello stabilimento siderurgico del quale tanto, troppo, si discute a Napoli, intorno al quale non conosciamo nulla di preciso, perché si tratta ancora di un'idea, non sappiamo quando sarà completato ed in che modo ed in che luogo dovrà sorgere. Noi sappiamo intanto che l'E.N.I. salta a piè pari l'intera Campania e va altrove. Quindi, insistiamo sulla necessità delle riserve per quanto riguarda anche l'E.N.I. e, come insistiamo sul principio previsto negli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge n. 634...

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Ho detto che alcune misure concrete potevano essere introdotte nella parte finale della legge.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Anche questa pretesa che gli emendamenti dei quali si abbia a discutere debbano essere soltanto quelli proposti dal suo gruppo, anche se presentati alla ventiquattresima ora, è una pretesa che io respingo nettamente, che non posso minimamente accettare! Abbia quindi l'amabilità di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati che riguardano la legge n. 634.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Non le permetto di travisare il mio pensiero!

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Ella non ha il diritto di permettermi niente! Questi atteggiamenti paternalistici sono fuori posto e la prego di non insistere, per non costringermi a pregare l'onorevole Presidente di richiamarla a stare al suo posto.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, le faccio osservare che la procedura seguita è stata

la più ampia e tale da garantirle, forse più del necessario, di illustrare i suoi emendamenti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. La ringrazio, signor Presidente... (*Interruzioni al centro*). Si precisino le posizioni! Non si dica che non si sono presentati emendamenti concreti! Emendamenti concreti sono stati presentati da parte nostra; si dica se si intenda accettarli o respingerli, e lo si dica con chiarezza, assumendo le proprie responsabilità qui e fuori di qui.

Insisto, pertanto, a che i nostri emendamenti siano posti in votazione a partire dal 5-*quinquies* in poi.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Devo, dopo quanto ha dichiarato l'onorevole Roberti, fare questa precisazione: si era pensato di esaminare nel complesso le misure dall'onorevole Roberti proposte, ed io mi sono limitato a dare di esse una valutazione complessiva. Ora, poiché egli ha cercato di farmi dire cose che non ho detto, tentando di fare apparire il mio gruppo politico ostile a certe cose, sulle quali invece siamo d'accordo, dissenso essendovi solo nei mezzi per arrivarci, desidero, signor Presidente, esprimere brevisimamente su ciascuno di questi emendamenti il mio avviso, in modo che le rispettive posizioni siano perfettamente chiarite.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 5-*quinquies* proposto dagli onorevoli Roberti e Servello.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli, la camera di commercio industria e agricoltura di Napoli, l'amministrazione provinciale di Napoli, l'ente autonomo Volturno, sono tenuti a promuovere la costituzione di un consorzio per la formazione di zone industriali secondo le norme dettate dall'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per i comuni fino a abitanti.

Del consorzio saranno chiamati a far parte i comuni contermini con Napoli e gli altri enti interessati, che ne faranno domanda.

Il consorzio di cui al presente articolo avrà tutte le facoltà, e godrà di tutti i benefici previsti dal predetto articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

La Cassa del Mezzogiorno, in deroga a quanto disposto nel sesto capoverso del predetto articolo, potrà concedere al consorzio di cui alla presente legge contributi fino all'ot-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

tanta per cento delle spese occorrenti per le opere di attrezzatura previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

Alle imprese industriali che opereranno nelle zone industriali costituite dal consorzio di cui al presente articolo sono estesi i benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Sono senz'altro favorevole alla costituzione di consorzi industriali nella provincia di Napoli, a cui possa partecipare anche il comune di Napoli. Per far questo non è necessario introdurre uno specifico articolo nella legge speciale per Napoli, perché l'articolo 21 della legge n. 634 abilita sia l'amministrazione provinciale di Napoli sia la camera di commercio sia tutti i comuni a costituire dei consorzi per zone industriali. Tutta la prima parte dell'articolo proposto dall'onorevole Roberti serve a sancire qualche cosa che è già prevista in leggi attualmente vigenti. L'onorevole Roberti probabilmente è incorso in un equivoco. Gli articoli 18, 19 e 20 della legge n. 634 limitano le provvidenze ai comuni con popolazione inferiore ai 75 mila abitanti, ma l'articolo 21, che riguarda le zone industriali, non pone questa limitazione.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Ma l'interpretazione data alla legge dalla Cassa per il mezzogiorno è tutt'altra !

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Non so se vi sia stata una interpretazione nel senso da lei detto, ma l'interpretazione non può andare contro la legge. Allo stato delle cose mi pare che questa parte dell'articolo aggiuntivo sia inutile. Vi è, poi, una percentuale dell'80 per cento delle spese occorrenti posta a carico della Cassa per il mezzogiorno: a questo proposito debbo ricordare che il disegno di legge n. 3069 non solo per Napoli, ma per tutti i comuni del Mezzogiorno introduce questa misura. Non mi sembra pertanto opportuno anticipare di qualche giorno o di qualche settimana una misura che sarà poi estesa a tutta l'Italia meridionale.

Vi è poi il problema degli articoli 18, 19 e 20 della legge n. 634. Vorrei rilevare, a questo proposito, che la proposta dell'onorevole Guido Cortese è più favorevole di quella contenuta nell'ultimo comma dell'emendamento Roberti e non vorrei pertanto che fosse preclusa da una eventuale reiezione dell'emendamento Roberti.

PRESIDENTE. No, la proposta Cortese rimarrà impregiudicata.

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Penso che sia opportuno stralciare l'ultimo comma dell'emendamento Roberti che potrebbe essere esaminato in sede di emendamento Cortese.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Sono d'accordo per lo stralcio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole a tutti quegli incentivi di politica economica generale che devono applicarsi nella misura più ampia per la città di Napoli, ma ritiene tuttavia che la sede adatta per discuterne non sia questa, anche per la natura stessa di taluni di quei provvedimenti. L'aveva già avvertito, nel merito, l'onorevole Roberti, quando aveva detto che alcune sue proposte non avevano la precisione vincolante del testo legislativo.

Fatte queste considerazioni, per amore di verità e non per amore di polemica, chiarisco che, per quanto si riferisce al consorzio, nulla e nessuno vietano che il comune di Napoli si associ per promuovere un consorzio, ma non vedo perché lo si debba obbligare a questo. Non è vero che si tratti di una interpretazione restrittiva, tanto è vero che per i consorzi che si vanno costituendo, la stessa Cassa per il mezzogiorno ha sollecitato il comune di Napoli a parteciparvi.

Penso, in conclusione, che questo provvedimento debba essere lasciato alla scelta autonoma e libera del comune, pur stimolato da tutti, dal Governo ed in particolare dai parlamentari napoletani.

Per quanto si riferisce alla estensione dell'intervento statale per il consorzio all'80 per cento, penso che sia giusto che questo provvedimento venga esaminato nell'insieme, anche per il doveroso rispetto che si deve alla Commissione che sta esaminando in questo tempo il nuovo disegno di legge, per la necessità di inquadrare il problema in una visione di insieme.

È bene che i provvedimenti di natura economica generale siano inquadrati in una visione unitaria, come abbiamo sottolineato tante volte, pur volendo estendere questo provvedimento nella più ampia accezione possibile a Napoli per le sue condizioni e il suo necessario sviluppo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5-*quinquies*, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-*quiquies* Roberti, ad esclusione dell'ultimo comma che verrà esaminato successivamente:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli, la camera di commercio industria e agricoltura di Napoli, l'amministrazione provinciale di Napoli, l'ente autonomo Volturno, sono tenuti a promuovere la costituzione di un consorzio per la formazione di zone industriali secondo le norme dettate dall'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, per i comuni fino a abitanti.

Del consorzio saranno chiamati a far parte i comuni contermini con Napoli e gli altri enti interessati, che ne faranno domanda.

Il consorzio di cui al presente articolo avrà tutte le facoltà, e godrà di tutti i benefici previsti dal predetto articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

La Cassa per il Mezzogiorno, in deroga a quanto disposto nel sesto capoverso del predetto articolo potrà concedere al consorzio di cui alla presente legge contributi fino all'ottanta per cento delle spese occorrenti per le opere di attrezzatura previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5-*sexies* proposto dagli onorevoli Roberti e Servello.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro delle partecipazioni statali disporrà che, nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore della presente legge, l'I.R.I. e l'E.N.I. apprestino, ciascuno per quanto di sua competenza, un concreto programma di riorganizzazione e integrazione delle aziende industriali, ad essi comunque collegate, site nella provincia di Napoli, riservandosi con successivi decreti ministeriali le disposizioni necessarie a tradurre in atto il programma medesimo.

Il programma dovrà prevedere l'investimento di almeno il dieci per cento delle quote riservate al Mezzogiorno dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dovrà essere orientato nel senso dello sviluppo dell'industria metalmeccanica ed in specie di quelle di costruzioni navali ed aeronautiche tendendo ad assicurare un ciclo completo di produzioni industriali, e a ottenere un progressivo aumento della mano d'opera impiegata ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei far rilevare che la materia di cui all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Roberti è tale da poter essere collocata soltanto in un ordine del giorno. Se l'onorevole Roberti presenta un ordine del giorno in cui precisi gli stessi indirizzi generali di orientamento contenuti nell'articolo 5-*sexies*, noi potremmo anche prenderlo in considerazione, mentre l'emendamento come tale non può essere accolto, perché contiene soltanto generiche affermazioni, che non hanno carattere precettivo di legge.

Comunque vorrei pregare l'onorevole Roberti di considerare il pericolo di fare delle indicazioni specifiche: qui, nientemeno, andiamo a suggerire le industrie di costruzioni navali, quando si è di fronte ad una grave crisi cantieristica, non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo !

Vorrei inoltre farvi rilevare che è pericoloso parlare di 10 per cento. L'onorevole Roberti dice che si tratta di una percentuale minima, ma quando si fissano percentuali si corre il rischio che ci si fermi precisamente ad esse.

Qui non si tratta soltanto del volume degli interventi per quanto riguarda il comune di Napoli, ma di qualche cosa di diverso, cioè di formulare un programma di vasta occupazione operaia. Infatti, una parte ragguardevole del programma dell'I.R.I. per la città di Napoli riguarda pubblici servizi e industrie di base che hanno una scarsa incidenza ai fini dell'occupazione operaia. È molto meglio, onorevole Roberti, che svolgiamo una azione politica coerente per raggiungere questi obiettivi, anziché dettare norme legislative che sono controproducenti quando fissano una determinata percentuale e lasciano il tempo che trovano quando contengono affermazioni puramente generiche.

Onorevole Presidente, ella mi deve scusare se io mi intrattengo nel fare questi rilievi: debbo all'onorevole Roberti una precisa indicazione delle ragioni della mia opposizione, e debbo anche spiegare il mio pensiero ai fini dell'opinione pubblica, perché non vorrei che le meditate osservazioni che io faccio agli emendamenti dell'onorevole Roberti siano interpretate come una insensibilità di fronte ai problemi dello sviluppo economico della città di Napoli, che deve essere perseguito, ma deve esserlo per strade che siano effettivamente conducenti nel quadro della politica generale economica del paese.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Se fosse vero quello che ha dichiarato l'onorevole Rubinacci, che cioè egli è pronto a votare un ordine del giorno, allora non insisteremmo per la votazione e trasformeremmo l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Rubinacci ha fatto delle dichiarazioni anche sul contenuto, penso sarebbe opportuno che, mentre passiamo ai successivi articoli, ella concordasse con il relatore per la maggioranza il testo di un ordine del giorno da mettere in votazione alla fine della discussione.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Però non potremmo prescindere, nella redazione di questo ordine del giorno, da un certo orientamento per lo meno riguardo all'industria a ciclo completo.

PRESIDENTE. Nel merito non posso entrare. Siccome questo è un articolo a sé, noi per il momento lo accantoniamo.

Segue l'articolo aggiuntivo Roberti 5-*septies*, che, stante il suo contenuto, esamineremo in fine insieme con gli altri emendamenti riguardanti la provincia.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo 5-*octies* presentato dagli onorevoli Roberti e Servello.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« L'Ente autonomo del porto di Napoli entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge appresterà un piano per l'ampliamento ed il completamento degli impianti e delle attrezzature necessarie per assicurare al porto di Napoli la più larga efficienza in relazione all'incremento dei traffici marittimi, alle mutate esigenze tecniche e alla funzione di grande scalo per le comunicazioni intercontinentali.

In attesa dell'approvazione del piano di cui al presente articolo e dei conseguenti provvedimenti che dovranno essere adottati con apposita legge, è concesso all'Ente autonomo del porto un contributo straordinario di lire cinque miliardi per la esecuzione di opere straordinarie e indifferibili ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Il problema dell'ente autonomo del porto va esaminato nella sede competente, cioè nei confronti del Ministero dei lavori pubblici. Si può essere d'accordo con quanto afferma l'onorevole Roberti in questo articolo; ma, ripeto, non mi pare né che questa sia la sede, né che il contenuto dell'articolo sia tale da avere il requisito di un intervento di carattere

legislativo specifico e concreto. Rimandiamo pertanto questo argomento alla sede opportuna.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario per le ragioni già espresse dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Roberti 5-*octies*, testé letto.

(Non è approvato).

A seguito delle votazioni testé fatte, l'emendamento Roberti riguardante l'intitolazione di questa parte della legge è assorbito.

Si dia lettura dell'articolo 6.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« È fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, finché durano le provvidenze disposte con la presente legge:

1°) di apportare modificazioni agli organici del relativo personale;

2°) di assumere personale di ogni qualifica e mansioni, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

Eventuali deroghe al divieto di cui al comma precedente potranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale nel caso di istituzione e assunzione di nuovi servizi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Di Nardo, Schiano, Cacciatore, Preziosi Costantino e Comandini hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

SCHIANO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIANO. L'emendamento si ispira allo stesso principio fondamentale dell'autonomia che va ad ogni costo salvaguardato: noi chiediamo la soppressione dell'articolo 6 appunto perché esso viene a ledere il principio autonomistico del comune. Qui sta la differenza tra l'impostazione del Governo e quella dell'opposizione.

Ho già detto che abbiamo, sì, delle preoccupazioni; del resto noi stessi lo abbiamo denunciato a tempo opportuno, quando a Napoli si lamentava la cattiva amministrazione — e nel modo in cui essa imperversava — anche per quanto si operava in questo settore, che era di-

ventato settore di corruzione. Ma qui, onorevoli colleghi, si tratta di una norma di buona amministrazione. Non possiamo dire ai napoletani: voi non avete capacità di amministrarvi come si conviene e di autolimitarvi, sicché non potete neppure provvedere in materia di assunzioni. Io stesso, a suo tempo, dichiarai che il comune di Napoli avrebbe dovuto, se non ridimensionare il personale, rivedere almeno molte posizioni di sapore elettoralistico; ma questo non può indurmi ad accettare questo principio.

Voi avete visto, onorevoli colleghi, quanta buona volontà vi sia stata da parte del mio gruppo, ed anche da parte mia, giacché io ho cercato, nei limiti del possibile e delle linee di partito, di promuovere un accordo. Ma approvando l'articolo 6 noi tratteremo Napoli da città menomata, da mettere per legge sotto tutela!

Ho detto dianzi che qui si tratta di una norma di buona amministrazione: ma la buona amministrazione dove l'abbiamo vista a Napoli? Abbiamo avuto un'amministrazione straordinaria: era il Governo stesso, in definitiva, ad amministrare Napoli. Ma, purtroppo, questa amministrazione straordinaria, anche in materia di assunzioni, ha continuato con gli stessi criteri « laurini ». È vero che in questo campo il sindaco di Napoli aveva adottato criteri che non si possono accettare; è vero che le assunzioni erano divenute uno strumento di pressione elettoralistica. Ma è triste che anche l'amministrazione straordinaria abbia poi continuato su questo terreno seguendo gli stessi criteri; naturalmente applicandoli in senso opposto, opponendo discriminazione a discriminazione.

RICCIO. Onorevole Schiano, sarebbe disposto ad accettare l'emendamento Colasanto, il quale propone di fissare un limite che corrisponderebbe al numero di personale attualmente in servizio?

SCHIANO. Io voglio salvare il principio.

Dianzi, quando ho illustrato il precedente emendamento che voleva salvaguardare lo stesso principio, il rappresentante del Governo ha detto che la formula non andava; ma io ho dichiarato che siamo disposti a migliorare la formula, purché sia fatto salvo il principio. Non è questione di formula.

Nel precedente articolo, voglio dire al rappresentante del Governo fra parentesi, miravo alla questione di fondo: volevo, per esempio, togliere al ministro dei lavori pubblici la discrezionalità ed il potere della esecuzione dei lavori. Concordo perfettamente con l'onorevole Rubinacci quando dice: non possiamo

programmare; ma bisogna coerentemente trarne le conseguenze. Guai se ci mettessimo su questo binario! D'accordo, però non diamo al potere esecutivo questa facoltà di distinguere, di affidare e di ripartire i lavori anche nei dettagli.

Il mio gruppo deve insistere nella richiesta di soppressione dell'articolo, perché non si può accettare che Napoli venga trattata come una città minorata, incapace di governarsi; pure, ripeto, convinti come siamo che vi sono stati abusi e vi sono state cose che non vanno, e che si sono riprodotte, però — mi piace ripeterlo — sotto il regime commissariale con sistemi del pari deplorabili.

Onorevoli colleghi, vi invito a trovare il modo come salvaguardare questo principio autonomistico che è di legittimità costituzionale. Tutti — credo — dovrebbero essere d'accordo, per il buon nome di Napoli, con il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti e Servello hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Come è noto, avevamo presentato (anche questa volta in tempo non sospetto, cioè in sede di Commissione) un emendamento per la soppressione dell'articolo 6.

Si tratta di un brutto articolo, onorevole sottosegretario, e non capisco perché il Governo si ostini a volerlo mantenere e perché la maggioranza della Commissione non esprima un suo franco parere contrario.

La realtà è questa: che in una città come Napoli, dall'assoluta depressione economica, l'amministrazione comunale è uno sfogo quasi fisiologico per l'assorbimento di un'aliquota di disoccupazione, che segue indici gradatamente di disoccupazione che presenta indici gravissimi e permanenti.

Noi, come parte politica, non c'entriamo, in verità, perché le assunzioni si sono svolte e dagli uni e dagli altri (monarchici e democristiani) sempre ai nostri danni e nell'uno e nell'altro caso non son mancate le accuse di corruzione. Dobbiamo, però, costatare la realtà del fenomeno. Le amministrazioni che si sono succedute a Napoli dal 1943 in poi, si sono trovate tutte di fronte a questa tremenda pressione dei disoccupati. Saranno state amministrazioni monarchiche o qualunquiste, democristiane o amministrazioni miste, amministrazioni commissariali, si sono sempre trovate di fronte a questa esigenza. Questa è la realtà.

D'altra parte, noi andiamo a fare una legge che prevede lo sviluppo della città di Napoli, quindi dell'amministrazione comunale di Napoli, una estensione topografica della città, con la costruzione di nuovi quartieri e nuovi servizi, quindi con un aumento fisiologico anche del personale necessario per quel funzionamento più ampio di questi settori. Volere in questa stessa legge porre un divieto all'assunzione di nuovo personale, oltre che dar vita agli esatti rilievi della lesione che ne deriverebbe al principio, più che autonomistico, direi quasi delle normali funzioni dell'amministrazione, mi sembra di fare cosa contraria agli stessi fini propri della legge. Ed ella sa, onorevole sottosegretario, che una norma contraria ai fini cui tende la legge, è una norma sbagliata.

Ritengo che l'articolo non possa neppure essere corretto, perché, anche se lo si correggesse secondo i termini dell'emendamento Colasanto, non elimineremmo del pari l'inconveniente. Noi fermeremmo praticamente il livello del personale del comune di Napoli all'attuale situazione e, se domani questo personale dovesse non essere più sufficiente, noi verremmo a tarpare le ali ad ogni possibilità di sviluppo.

D'altra parte, dire che si possa fare l'organico e che le assunzioni debbano esser fatte nell'ambito dell'organico, è superfluo perché non v'è bisogno di una nuova norma per questo, dato che vi è già la legge che dispone in tal senso.

Quindi, insisto per la soppressione di questo articolo che, oltre tutto, ha determinato a Napoli uno stato di allarme nella massa dei disoccupati e nelle stesse categorie dei dipendenti del comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschini ha fatto sapere di ritarare l'emendamento, firmato anche dagli onorevoli Lauro, Muscariello, Chiarolanza e Ottieri, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Salvo quanto previsto dalla legislazione in vigore nei riguardi delle assunzioni di personale per breve durata, è fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende, comunque gestite, finché durano le provvidenze disposte con la presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansione e per qualsiasi titolo se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

Eventuali deroghe al divieto di cui al comma precedente potranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza lo-

cale, nei soli casi di istituzione, di assunzione di nuovi servizi, e di notevoli incrementi o trasformazione di servizi ».

Gli onorevoli Colasanto, Romano Bruno, Cortese Guido, Riccio, Russo Spena Raffaello, Frunzio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Sanfilippo, De' Cocci e Napolitano Francesco hanno proposto di sopprimere, al primo comma, il paragrafo 1°), e di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il nuovo organico del personale nel tener conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COLASANTO. Mentre stiamo discutendo la sistemazione economica e finanziaria del comune di Napoli, non possiamo prescindere dalla situazione del relativo personale e non dare qualche garanzia ad esso sulla stabilità dell'impiego ed alla comunità nazionale su eventuali successive dilatazioni della spesa.

Sono in parte d'accordo con quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi su questo argomento. Innegabilmente, la pressione dei disoccupati presso il comune di Napoli è enorme e le tentazioni di assumere altro personale, per qualunque uomo di qualsiasi partito che si troverà a governare Napoli, saranno enormi. Comunque, non sempre un maggior numero di dipendenti migliora il servizio.

Dobbiamo d'altra parte tener presente che gli organici attuali sono di epoca anteriore all'ultima guerra, risalgono al 1939, quindi sono assolutamente insufficienti rispetto ai servizi accresciuti e necessariamente dilatatisi negli ultimi ventidue anni.

Non solo: ma l'articolo 6, così come formulato, riguarda gli organici del comune e quelli delle aziende comunque amministrate dal comune stesso. Quindi, comprende anche l'A.T.A.N. e l'azienda delle tranvie provinciali. Nell'assieme tutti questi organici dovrebbero ritornare alla consistenza del 1939. Non possiamo accettare questo divieto di apportare modifiche agli organici del personale e, perciò, proponiamo la soppressione del primo paragrafo di questo articolo 6.

D'altra parte, è accettabile il divieto di nuove assunzioni, salvo autorizzazione della commissione centrale per la finanza locale nei casi di comprovate necessità. Questi casi si presenteranno quasi certamente per le categorie esecutive più umili, quali, per esempio, i neturbini e i bidelli, in relazione all'aumento

della superficie coperta dalle aree fabbricate, per lo sviluppo edilizio di Napoli, e in relazione all'aumento delle aule scolastiche. Per le altre categorie, questi casi probabilmente non si presenteranno. La seconda parte del mio emendamento, ad evitare equivoci, prescrive che il nuovo organico non potrà comprendere, numericamente, una quantità di personale inferiore a quello attualmente in servizio. Mi sembra che con ciò siano contenute le esigenze rappresentate dai colleghi Schiano e Roberti e l'esigenza di dare alla comunità nazionale una garanzia circa il buon impiego dei fondi e delle provvidenze in questa legge previsti.

CORTESE GUIDO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE GUIDO. Naturalmente sono contrario all'idea che le assunzioni presso il comune possano costituire un rimedio alla disoccupazione. Non accetto affatto questa impostazione. Però sono veramente perplesso di fronte alla formulazione dell'articolo 6, relativamente al quale è indispensabile anzitutto stabilire un'interpretazione precisa. Qui si dice che « è fatto divieto al comune di Napoli e alle dipendenti aziende comunque gestite dal comune, finché durino le provvidenze disposte con la presente legge ». Ma qual è il termine cronologico? Le provvidenze disposte con la presente legge possono essere considerate esattamente, anche quelle di 20 anni, dato che vi sono provvidenze che durano 20 anni. Ora, è mai possibile concepire un blocco nelle assunzioni dei dipendenti del comune e di tutte le aziende comunque gestite dal comune (quindi anche l'azienda tranviaria) per venti anni? Questa mi sembra una formulazione assurda, che non mi sentirei di avallare.

Si potrebbero sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « nel caso di istituzione e assunzione di nuovi servizi ». In questo modo resterebbe sempre un certo controllo della commissione centrale per la finanza locale, che deve sempre approvare gli organici nuovi proposti dal consiglio comunale.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Noi abbiamo sempre sostenuto la nostra posizione assolutamente contraria all'articolo 6 della legge. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio, quando il testo era notevolmente diverso da quello attuale. Concordiamo anche sulla gravità dell'ultimo comma, che limita eventuali modifiche degli organici comunali soltanto al

caso di assunzione di nuovi servizi. Noi ci domandiamo, però, come verrà sistemato il personale del municipio attualmente fuori ruolo.

PRESIDENTE. Mi sembra che, approvando l'emendamento Colasanto, soppressivo del primo punto dell'articolo 6, il divieto non toccherebbe il personale già assunto.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Resterebbe quindi l'organico del 1939, che avrà come limite il personale attualmente in servizio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di una materia estremamente delicata, che attiene anche, in una certa misura, ai rapporti tra lo Stato, che interviene con misure di notevole rilievo per il risanamento della finanza comunale di Napoli, e l'amministrazione comunale di Napoli, che ha indubbiamente il potere di regolare la materia del proprio personale. Bisogna cercare, in questo caso, di evitare posizioni troppo rigide e unilaterali.

Credo, in piena coscienza, che, nel momento in cui si dispone da parte dello Stato un intervento così notevole a favore del comune di Napoli, sia opportuno porre qualche limitazione alla possibilità di assunzioni indiscriminate e ingiustificate di dipendenti, altrimenti corriamo il rischio di ricreare quelle situazioni alle quali oggi vogliamo porre riparo. Mi pare che si imponga, in materia di assunzione del personale, una politica di austerità. D'altra parte, non possiamo nemmeno creare sistemi troppo rigidi destinati a durare per un lungo periodo di tempo.

Ritengo che dovremmo anzitutto accogliere il rilievo fatto dall'onorevole Guido Cortese. Quando la Commissione aveva approvato l'articolo, la durata delle provvidenze era prevista in dieci anni. I successivi emendamenti hanno elevato questo limite, almeno per quanto riguarda talune forme di intervento dello Stato, a vent'anni. In sede di coordinamento bisognerà dunque chiarire che il riferimento all'intervento dello Stato va inteso per un periodo di tempo limitato ai dieci anni.

D'altra parte, l'organico del comune di Napoli risale al 1939 e non è possibile pensare che esso debba rimanere immutato per altri dieci anni. Mi sembra quindi che si debba accogliere l'emendamento Colasanto, secondo cui un nuovo organico dovrà essere fatto, pur mantenendosi come limite il numero di personale attualmente in servizio. Insomma, si dovrà giungere ad una sistema-

zione del personale dipendente dal comune, anche di quello fuori ruolo, ma sempre entro il limite dell'attuale consistenza e per un periodo di dieci e non di venti anni.

Lo stesso ministro Taviani aveva, d'altra parte, previsto la possibilità di deroghe, sia pure limitatamente all'istituzione di nuovi servizi; ma la necessità di deroghe può derivare anche dall'evoluzione stessa della vita economica e sociale della città. Nei prossimi anni saranno costruite nuove strade, nuove scuole, nuove opere, alla cui manutenzione e al cui funzionamento bisognerà pur provvedere. Appare quindi opportuna una formulazione sufficientemente elastica della norma.

Mi sembra pertanto che meriti attenta considerazione la proposta dell'onorevole Guido Cortese di eliminare la parte conclusiva dell'ultimo comma, che limita ai soli casi di istituzione di nuovi servizi la possibilità di deroga, sempre con l'autorizzazione della commissione centrale per la finanza locale. Appare opportuno lasciare la possibilità di una deroga, purché vi sia l'approvazione del competente organo centrale senza ulteriori limitazioni. Non deve essere soltanto il comune, in altri termini, a giudicare sulla necessità o meno della deroga, ma deve intervenire un organo superiore, come la commissione per la finanza locale, che assicuri il rispetto di quelle garanzie che l'amministrazione comunale di Napoli non può rifiutare allo Stato nel momento in cui esso attua un così importante intervento di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, pur riconoscendo che si tratta di un problema di carattere particolare, aderisce alle considerazioni fatte dal relatore. Non si tratta di incrinare o addirittura di violare l'autonomia del comune, ma di compiere uno sforzo congiunto per mettere l'amministrazione napoletana in grado di resistere alla pressione determinata dall'esistenza di una notevole disoccupazione. Il problema dell'occupazione a Napoli, infatti, non può trovare un'ordinata soluzione attraverso indiscriminate assunzioni da parte del comune, bensì mediante l'adozione di provvedimenti di carattere economico-sociale del tipo di quelli previsti appunto dalla legge in esame. Questa, e non altra, è la via da seguire.

Le considerazioni fatte dall'onorevole Colasanto, secondo cui in qualche modo, sul piano pratico, bisogna dare qualche garanzia alla comunità nazionale di un comune sforzo

di limitare la spesa là dove è possibile, vanno riprese perché sottolineano che vi è da parte della città di Napoli la piena comprensione degli impegni che sono stati assunti.

Il Governo aderisce all'eliminazione del paragrafo che vieta di apportare modifiche agli organici del personale perché lo stesso organico deve esser fatto tenendo presente le funzioni che svolgono ed i migliori servizi che il personale stesso può rendere alla città di Napoli nella sua espansione. Rimane soltanto il limite degli attuali occupati presso il comune di Napoli. Entro questo limite l'organico verrà proposto dal comune e sottoposto alle approvazioni di rito.

L'ultima considerazione che devo fare si riferisce alla richiesta dell'onorevole Cortese. Occorre tener conto, per i limiti previsionali del primo comma dell'articolo 6, che, quando è stato introdotto, si parlava solo di interventi per 10 anni. Capisco, 20 anni sono molti. Mi sembrerebbe che la cosa migliore, dal punto di vista del Governo, ma più restrittiva, sarebbe quella di parlare di 10 anni. Ora, vorrei venire incontro (lasciando questa formula, che può darsi l'interprete riferisca a soli 15 anni, laddove lo Stato dà un contributo e non una anticipazione), eliminando invece le ultime parole, cioè consentendo eventuali deroghe alla commissione centrale per la finanza locale senza porre alla stessa commissione i limiti vincolativi entro i quali può decidere. Vi è così la possibilità per la commissione centrale per la finanza locale di aderire all'eventuale adeguamento per tutti i servizi, quindi anche per l'ampliamento, non solo per la istituzione o l'assunzione di nuovi servizi. In questo caso, pregherei l'onorevole Cortese di considerare che sostanzialmente ho aderito alle sue osservazioni, in quanto in esse vi era di sicuramente valido.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione ed il Governo accettino, salvo la formula, la proposta Cortese, abolendo, naturalmente, nell'ultimo comma, le parole « nel caso di istituzione ed assunzione di nuovi servizi ».

RICCIO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. L'onorevole Rubinacci, in sostanza, si è riferito alla possibilità che, in sede di coordinamento, in rapporto alla prima parte dell'articolo, si potessero eliminare le parole: « finché durano le provvidenze disposte con la presente legge », sostituendole con le altre: « per 10 anni ».

Ritengo che ciò non sia possibile fare in sede di coordinamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. È certo che occorre una votazione in tal senso.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Mi si consenta di fare alcune osservazioni partendo dal testo proposto, in seguito all'emendamento Cortese, da parte dell'onorevole Colasanto. Noi avremmo questa situazione; il comune di Napoli non potrebbe modificare i propri organici se non nel senso di assumere il personale attualmente impiegato nel comune come fuori ruolo, e potrebbe modificare ed anche ampliare quegli stessi organici soltanto con il parere conforme della commissione centrale per la finanza locale.

Mi pare che questa sia la situazione. Vorrei fare una prima considerazione.

L'onorevole Penazzato ha detto che questo è necessario per limitare la spesa. Noi stiamo predisponendo una legge per incrementare tutte le attività e tutti i servizi del municipio di Napoli, quindi, conseguentemente, anche per incrementare il personale municipale. Ecco dunque una prima contraddizione; se vogliamo una legge che incrementi le attività del comune, non possiamo escludere che ad un certo momento si aumentino anche i servizi. Limitare la spesa? Limitare la spesa è assurdo perché, pur nel caso che non si aumenti il personale attuale, può esservi un aumento delle retribuzioni del personale medesimo. Quindi l'argomentazione non regge. Il problema della limitazione della spesa non si può porre in questi termini. Se limitare la spesa vuol dire che il comune non soltanto deve perdere i suoi poteri, non può ampliare i servizi, non può assumere il personale, ma neppure può procedere ad aumenti salariali, noi giudichiamo tutto questo assurdo e manteniamo la nostra posizione assolutamente contraria.

CORTESE GUIDO. Non si parla di salari.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Possibile, onorevole Caprara, che ella non manchi mai all'appuntamento con la demagogia? (*Proteste del relatore di minoranza Caprara*). Io ho condiviso quanto ha detto l'onorevole Cortese affinché con un comune sforzo si dia al paese una sicurezza e non si assuma del personale quando non sia necessario.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Fra tutte le città, solo per Napoli si introduce questa restrizione!

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Non voglio mettermi sullo stesso terreno su cui si

è messo l'onorevole Penazzato, con i suoi apprezzamenti, che respingo e che si ritorcono verso chi li ha fatti. Non accetto da lei nessuna lezione, e affido al Presidente della Camera la tutela della mia qualità di deputato. È il Presidente che potrà tutelare me e giudicare lei.

Per quanto riguarda gli altri argomenti, vorrei andare più in là. Si asserisce che il comune di Napoli, in vista dello sforzo collettivo del paese, deve sapersi autolimitare ed autodisciplinare. D'accordo. Ma per questo esistono organi normali, organi di controllo e di tutela: esiste il Ministero dell'interno, esiste la prefettura. Ed è veramente strano che questa questione si faccia oggi, quando il prefetto di Napoli mai è intervenuto nel corso dell'amministrazione « laurina » (i cui rappresentanti sono stati costantemente assenti dalla discussione di questa legge), né quando, nel corso della gestione Correrà, sono stati notevolmente aumentati i posti con l'assunzione di centinaia di persone. Solo ora volete dire a Napoli: adesso basta, il gioco è fatto, chi vi aspira non può assolutamente essere assunto dal comune!

Vi sono, dicevo, gli organi normali: la prefettura, il Ministero dell'interno, la commissione centrale per la finanza locale. Non vedo perché si debba infliggere a Napoli questo ulteriore sopruso. Vi era il prefetto Diana che poteva fare queste cose all'epoca della prima gestione Lauro: non le ha fatte, ed è stato premiato con la nomina a commissario al comune di Roma. Pertanto, dal momento che possono sopperire, in modo democratico, gli organismi esistenti, questa norma non appare necessaria.

Voglio arrivare, onorevole Cortese, a quel suo ultimo chiarimento, perché ella ha detto di togliere magari la parte che riguarda le assunzioni. Allora, io mi domando: se la commissione centrale per la finanza locale è già competente per tutti gli organici, che necessità c'è di inserire questo articolo nella legge? Perché dobbiamo porre un'altra pietra sulla autonomia del municipio di Napoli? (*Interruzione al centro*).

Quindi, la questione è duplice: per quanto riguarda la spesa del personale ho già espresso il nostro parere sul quale non tornerò; per quanto riguarda la commissione centrale per la finanza locale, poiché ha già la competenza in ordine agli organici, non mi sembra giustificata una simile disposizione, anzi mi sembra addirittura superflua, diretta a ribadire soltanto l'attacco all'autonomia del municipio di Napoli.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

ROMANO BRUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO BRUNO. Signor Presidente, desidero fare soltanto brevi considerazioni, perché dalla discussione che si sta svolgendo mi pare che siano affiorate, effettivamente, notevoli perplessità.

Devo intanto respingere il concetto espresso dall'onorevole Roberti, concetto che potrebbe dare adito al sospetto che per l'avvenire la amministrazione comunale della città di Napoli, per andare incontro alla disoccupazione, dilati le spese per il personale. Questo è un concetto che, se anche può avere un riscontro nella situazione reale per quanto riguarda la disoccupazione a Napoli, non può essere ammesso in linea di principio. Per altro, è anche vero che noi prevediamo in questa legge speciale dei benefici... (*Interruzione del relatore di minoranza Roberti*). Onorevole Roberti, io sto semplicemente esprimendo una obiezione al suo concetto. Non posso accogliere le sue osservazioni che, tra l'altro, non mi riguardano.

Dicevo che questa legge ha per scopo di realizzare per Napoli un incremento economico che noi ci auguriamo il più rapido ed il più ampio possibile, ma nello stesso tempo dobbiamo tener conto anche di altri aspetti del problema. Ad esempio, mancano ancora 6 mila aule scolastiche nei vari gradi di istruzione, aule che noi auspichiamo possano essere costruite in un certo numero di anni. È evidente che per farle funzionare occorrerà il relativo personale. Il discorso potrebbe essere fatto per analogia anche per altre questioni concernenti il comune di Napoli.

Pertanto, io mi permetto di proporre, onorevole Presidente, di andare avanti nella nostra discussione, per consentire di rivedere un po' il testo del nostro articolo, al fine di cancellare le preoccupazioni che sono sorte a proposito del pericolo che si possa andare incontro ad una dilatazione di spese incontrollate.

Infine, non posso accettare la tesi dell'onorevole Caprara, perché in caso di miglioramenti salariali o della istituzione di nuovi servizi, è ovvio che vi si debba provvedere.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, desidero brevemente illustrare la nostra tesi, che è quella della soppressione totale dell'articolo di cui ci stiamo occupando. Credo che argomenti sufficienti a confermare la validità di questa nostra posizione di prin-

cipio siano stati forniti dagli stessi interventi degli onorevoli Guido Cortese, Caprara e Bruno Romano.

Oltre tutto, questo articolo ci sembra assolutamente superfluo e pleonastico, se privato del Paragrafo primo del testo della Commissione

Desidero sottolineare, però, dopo le considerazioni fatte a nome del Governo dall'onorevole Penazzato, un fatto. Egli ha detto che bisogna dare alla nazione la netta impressione che il comune di Napoli non possa avvalersi di queste provvidenze per dilatare senza criteri le spese relative al personale attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti. Noi respingiamo con vigore questa impostazione, che rappresenta, oltre tutto, un'offesa per la nostra città.

Per sfatare, infatti, una leggenda che si è creata ormai intorno alla città di Napoli in relazione a questo dibattito che stiamo facendo, mi basterà indicare quali sono le cifre percentuali degli addetti per ogni mille abitanti relative ad alcune grandi città. Roma: popolazione residente 1.836.380, personale in servizio 16.899, percentuale per ogni mille abitanti 9,20; Milano: popolazione residente 1.334.840, personale in servizio 13.176, percentuale 9,87; Napoli: popolazione residente 1.076.797, personale in servizio 12.799, percentuale 11,88.

Come si vede, la percentuale non è molto distante da quella media di altre grandi città, il che sta a testimoniare che l'umiliazione che si vuole infliggere a Napoli, inserendo nella legge speciale l'obbligo che Napoli non apporti alcuna modifica ai suoi organici, è ingiusta e noi non la possiamo accettare perché non corrisponde, tra l'altro, alla verità obiettiva che è stata illustrata in Parlamento.

Credo che queste mie considerazioni siano sufficienti per sostenere la tesi che abbiamo prospettato, cioè la soppressione totale dell'articolo 6 che, a nostro avviso, si configura come un'offesa alla cittadinanza napoletana.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Le osservazioni che sono state fatte dai diversi oratori intorno all'articolo 6 hanno certamente un fondamento. Indubbiamente tale articolo, sia nella sua precedente edizione sia nell'attuale testo della Commissione, sembra un attentato alla autonomia comunale.

Vorrei però far osservare alla Camera che quando l'articolo 6 è stato integrato dall'emendamento Colasanto ed emendato come proposto dall'onorevole Cortese, esso resta una pura

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

dichiarazione ed ha quasi esclusivamente una funzione psicologica. In effetti, in sede di coordinamento, con l'emendamento Colasanto, l'articolo 6 potrebbe anche cessare di avere questa formulazione di divieto. Infatti, dall'emendamento Colasanto la prima cosa che risulta è che il comune di Napoli è facoltato a fare un nuovo organico il quale comprenda tutte le attuali unità che sono state assunte, cioè oltre 12 mila persone, come ha detto testé l'onorevole Avolio. Noi avremmo un fatto nuovo per effetto di questa norma: per legge sarebbe varato un organico con quella espansione che ha avuto in pratica per effetto dell'assunzione degli straordinari.

Onorevoli colleghi dell'opposizione, con l'emendamento Colasanto non solo non si conculca in alcun modo l'autonomia locale, ma — cosa unica ed eccezionale — si ottiene, ripeto, una autorizzazione *ex lege* a un allargamento della pianta organica. Perciò, mentre qualsiasi comune può fare una pianta organica, ma questa può essere rivista, come osservava l'onorevole Caprara, dal prefetto, dal ministro dell'interno e dalla commissione per la finanza locale e quindi può non essere approvata, se noi in questa legge diciamo che il comune di Napoli è autorizzato a fare un nuovo organico del personale, tenendo conto dello sviluppo avuto dai servizi dal 1939 in poi, e che questo organico avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio, otterremo, da una parte, l'autorizzazione a fare l'organico e, dall'altra, l'impossibilità che la commissione centrale per la finanza locale intervenga riducendo l'organico. Non avremo, quindi, un attentato all'autonomia comunale, bensì una espansione dei poteri del comune.

La vera parte restrittiva è quella contenuta nel n. 2°), secondo il quale è fatto divieto (la formulazione negativa dell'articolo 6 della legge dovrebbe quindi cominciare a questo punto) di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Resterebbe in piedi anche la prima parte del comma.

RUSSO SPENA. No. Si avrebbe un primo comma rappresentato dall'emendamento Colasanto. Poi verrebbe il secondo comma, che è costituito dal n. 2°) dell'attuale primo comma. Questa seconda parte sarebbe anch'essa una norma tuzioristica, perché in astratto, secondo le leggi, non vi possono essere assunzioni se

non nei limiti dell'organico, salvo che per particolari esigenze.

Con la formulazione proposta, otterremo una legge che dal punto di vista tecnico potrebbe essere criticata, ma ridarebbe in tutta la sua pienezza la possibilità di procedere a delle assunzioni per le quali occorrerebbe solo un'autorizzazione preventiva della commissione centrale per la finanza locale, mentre con l'attuale ordinamento è necessario un controllo successivo.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Dove sta la diversità dell'effetto dell'intervento della commissione centrale?

RUSSO SPENA. Nessuna diversità. Mentre normalmente la commissione centrale può intervenire solo *a posteriori* per ratificare o non ratificare il provvedimento che aumenta l'organico, nel nostro caso avremmo solo la necessità di una autorizzazione preventiva. Tutta l'innovazione rispetto all'attuale struttura della legislazione consisterebbe soltanto nella necessità, con sanzioni puramente psicologiche, di ottenere dalla commissione centrale le deroghe al divieto. Attraverso gli emendamenti Colasanto e Cortese, che mi paiono accettabili, avremmo una nuova formulazione dell'articolo contenente nella prima parte l'autorizzazione a fare l'organico con il limite del numero degli attuali dipendenti del comune di Napoli e nella seconda parte la possibilità di procedere a nuove assunzioni, dietro l'autorizzazione preventiva della commissione centrale.

Per me napoletano questa norma non si spiega affatto; io, napoletano, preferirei non vi fosse nulla di tutto questo. Una deroga alla norma generale vigente deve essere giustificata, altrimenti non trova spiegazione.

Ma in questo caso noi ci siamo trovati di fronte alla constatazione di una percentuale di dipendenti, secondo le stesse cifre citate dall'onorevole Avolio, che passa dal 9 all'11 per cento degli abitanti. Trattandosi di impiegati pubblici, lo scarto del 2 per cento è rilevante. Alcuni colleghi mi facevano osservare che Londra con 9 milioni di abitanti si regge con 7 mila impiegati, mentre Napoli con 1 milione e 77 mila ne ha bisogno di 14 mila.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Lasciamo stare Londra, dove c'è un'altra tradizione.

RUSSO SPENA.. Sta di fatto che anche secondo le cifre riportate dall'onorevole Avolio...

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. ... che ho tratto dalla relazione Pierro.

RUSSO SPENA. ...la percentuale di dipendenti del comune è maggiore che per le altre

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

città d'Italia. Questo però non avviene, come si è detto, perché il comune sia visto come unica ancora di salvezza dalla disoccupazione; si tratta invece di una necessità conseguente a quella situazione generale che è descritta nella relazione Pierro e che tutti conosciamo. È chiaro, ad esempio, che in una città in cui, per il deficiente sviluppo edilizio, una parte dei cittadini è costretta a stare per le strade, aumenta la necessità dei servizi di nettezza urbana e di polizia da parte del comune; quindi la maggiore percentuale di questi dipendenti è perfettamente giustificata.

BRUSASCA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, a questo punto della discussione chiedo di rendermi, per l'ultima volta, interprete del sentimento più profondo che ha sempre ispirato tutti noi durante il lungo lavoro della nostra Commissione: quello di rendere giustizia a Napoli.

Dopo avere ascoltato attentamente quanto è stato detto finora, desidero dichiarare che nella legge non vi deve essere nulla che possa costituire motivo di discriminazione a danno di Napoli. I contributi che il Governo ha accettato di dare, con questa nuova legge, a Napoli sono tali da escludere implicitamente qualsiasi significato che possa ledere anche soltanto l'amor proprio di Napoli.

La norma dell'articolo 6, da applicarsi unicamente a Napoli tra tutte le città d'Italia, potrebbe creare, invece, sfavorevole eccezione. La Commissione si è preoccupata che l'amministrazione futura di Napoli corrisponda con tutti gli sforzi possibili ai contributi della solidarietà nazionale, contenendo, soprattutto, le proprie spese. Ci possiamo, ora, domandare se, per quanto riguarda il personale, sia proprio necessaria questa norma.

Effettivamente, onorevole Penazzato, vi sono altre disposizioni che possono permettere al Governo di controllare il comportamento del comune di Napoli in materia di personale. L'onorevole Colasanto, con il suo emendamento, ha avuto il grande merito di portare la discussione sulle condizioni nelle quali il comune di Napoli si troverà sempre nei confronti degli organi tutori, i quali potranno intervenire ogni qual volta esso prendesse deliberazioni in contrasto con i doveri delle amministrazioni locali.

Penso perciò, onorevole Penazzato, che tenuto presente quanto è stato detto e tenuto particolarmente presente lo spirito dell'emendamento Colasanto — tanto più meritorio in

quanto proviene da un sindacalista — noi possiamo tranquillamente sopprimere l'articolo 6. La discussione ha infatti pienamente dimostrato che resta, comunque, la possibilità per il Governo di richiamare in futuro le amministrazioni di Napoli qualora mancassero ai loro obblighi.

L'inclusione di questa norma è quindi superflua: essa potrebbe, all'opposto, impedire, alla conclusione dei nostri lavori, il voto concorde, con il quale dobbiamo approvare questa legge.

Per queste brevi considerazioni, quale Presidente della Commissione e quale non napoletano, chiedo che il Governo acceda alla soppressione dell'articolo 6.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è dolentissimo di non poter aderire alla richiesta del presidente della Commissione; ed è particolarmente dolente in quanto il presidente della Commissione ha sempre esercitato una funzione di raccordo unitario, non sempre riuscita, purtroppo, perché la minoranza non è stata concorde su questo testo, ma comunque largamente efficace per determinare scelte e soluzioni le più complete.

Spero che l'onorevole presidente della Commissione vorrà dare atto che il Governo non è rimasto insensibile, oltre che alla sostanza del problema, anche alle particolari sue sollecitudini. Ritengo, però, che si debba lasciare, sia pure con gli accorgimenti e le modifiche che sono stati suggeriti da varie parti, questo articolo, per una considerazione particolare che emerge, vorrei dire, brutalmente, dalla situazione attuale e dal primo emendamento dell'onorevole Colasanto, che, ad esempio, se debbo confessarlo, nella sua sostanza era sfuggito persino a me. Non appena è stata richiamata la mia attenzione su quel divieto di modificare gli organici, credo di non aver nemmeno lasciato concludere il discorso, tanto era evidente che non intendevamo arrivare a questo.

Qual è il problema fondamentale? È che oggi ci troviamo in presenza di un numero notevole di assunti presso il comune di Napoli al di là degli organici. Per cui, richiamarsi al solo organico, vorrebbe dire richiamarsi a niente, o comunque ad un limite che non è sufficiente a garantire quei risultati che la Commissione e lo stesso suo presidente vogliono raggiungere. Ecco perché riteniamo che sia opportuno inserire questa norma. È

stato detto anche che neppure il commissario, neppure il Governo sono riusciti in questo compito: non vi sono riusciti non per malanimo, ma perché le pressioni sono notevoli. Vorrei perfino aggiungere che qualche eccezione verrà fuori anche al di là di questa norma.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. E le assunzioni democratico cristiane?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io evidentemente mi sono spogliato di ogni posizione di parte; tra l'altro, non ho diretto interesse alle assunzioni al comune di Napoli.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Ella personalmente no, ma il suo partito sì!

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se non crediamo che ci si possa mai spogliare delle posizioni di parte, allora invalidiamo la sostanza stessa del Parlamento e della democrazia nel nostro paese.

Che cosa accade? Che ci vuole una remora più forte. Se non sono stati sufficienti il prefetto ed il commissario (quindi, in qualche modo, gli organi esecutivi), credo che valga di più la maestà della legge; anche per un richiamo che va anzitutto alla coscienza degli amministratori a tutti i livelli (amministratori del comune di Napoli, come amministratori centrali), e dare al problema una soluzione che sia insieme aperta ed intelligente, ma anche rigorosa.

In sostanza, noi siamo partiti (mi consenta l'onorevole Caprara di dirgli che la mia interruzione prendeva lo spunto proprio da questa posizione, che egli mi sembrava distorcere) da quella direi quasi predisposizione a risolvere non dico il problema della disoccupazione nel suo insieme, ma per una certa parte, attraverso le assunzioni nell'amministrazione comunale, che perfino è stata qui richiamata.

Qui devo una precisazione per quanto riguarda la situazione di coloro che sono gli occupati oggi nel comune; non vi è alcun pericolo per essi ed avranno tutti i miglioramenti che l'azione sindacale conquisterà. Fra l'altro, il Governo ha dato una dimostrazione assai efficace nei confronti del personale, perché ha aderito immediatamente a quella modifica del regolamento organico, che certamente comporterà un miglioramento per il personale e non un peggioramento.

Per tutto questo insieme di considerazioni e tenuto conto che abbiamo aperto porte notevoli, ma nello stesso tempo anche intelligentemente orchestrate, per riconoscere la possibilità di nuove espansioni (poiché, eli-

minato il limite eccessivo dei nuovi servizi, è chiaro che ci siamo anche indirizzati a riconoscere la possibilità di espandere il personale per l'ampliamento dei servizi già esistenti), per tutte queste considerazioni — dicevo — che non distruggono minimamente la generosa attenzione per i problemi dello sviluppo di Napoli né gli impegni di tutta la collettività di esaminarli non fiscalmente, ma con intelligenza aperta al migliore funzionamento dell'amministrazione, credo di dover insistere (e mi dispiace di non poter accogliere la richiesta così autorevolmente e così affettuosamente espressa dal presidente della Commissione) per il mantenimento dell'articolo con l'emendamento Colasanto, che già ho indicato di accogliere, e con gli ulteriori emendamenti espressi dall'onorevole Rubinacci e dall'onorevole Cortese: la limitazione a dieci anni e la eliminazione del richiamo vincolante delle assunzioni di personale solo per l'assunzione di nuovi servizi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti, iniziando dalla prima posizione, rappresentata dagli emendamenti Avolio-Schiano e Roberti, soppressiva dell'intero articolo. Se questo emendamento fosse approvato, il problema sarebbe eliminato; se, invece, fosse respinto, passerebbe respinto, passeremo alle altre posizioni.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Noi siamo favorevoli alla soppressione, molto lieti di constatare che, anche in seguito alle nostre obiezioni, all'« appuntamento con la demagogia » è venuta anche la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6, di cui agli emendamenti Avolio-Schiano e Roberti.

(Non è approvata).

Passiamo agli altri emendamenti e vediamo se non sia possibile addivenire alla redazione di un testo concordato.

Ella, onorevole Russo Spena, aveva suggerito il modo in cui introdurre nel testo gli emendamenti Colasanto. La prego di chiarire ulteriormente il suo pensiero.

RUSSO SPENA. A mio avviso, il primo comma dell'articolo 6 dovrebbe essere sostituito dall'emendamento aggiuntivo Colasanto, modificato, però, nel senso di dire che il comune « è autorizzato » a fare il nuovo organico, ecc. Dovrebbe poi seguire l'attuale primo comma, ad esclusione del numero 1°) di esso, da sopprimersi giusta il primo emenda-

mento Colasanto. Si avrebbe da ultimo l'attuale secondo comma, eliminando da esso le parole « nel caso di istituzione e assunzione di nuovi servizi », come proposto dall'onorevole Guido Cortese.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Non credo che si possa dire « il comune di Napoli è autorizzato ». Il comune di Napoli può fare per legge gli organici. Noi possiamo ora porre un limite quantitativo all'organico. Perciò mi manterrei alla formulazione dell'emendamento Colasanto, aggiungendo, per altro, in esso l'indicazione del termine entro il quale il nuovo organico dovrà essere redatto.

PRESIDENTE. Non so se possiamo per legge imporre un nuovo organico.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, volevo appunto sollevare questo problema di ordine costituzionale, volevo cioè sottoporre alla Camera questo quesito: possiamo noi, Parlamento, limitare, anzi eliminare assolutamente ciò che spetta al consiglio comunale di Napoli? È chiaro che la commissione centrale per la finanza locale potrà rivedere e correggere e che la correzione diverrà esecutiva solo se il consiglio comunale vorrà accettarla; ma possiamo noi — ripeto — togliere ciò che spetta al consiglio comunale? Secondo me, su questo terreno non possiamo fare null'altro che restituire al consiglio comunale quello che ad esso legittimamente spetta.

Aggiungo che tutti questi indirizzi di governo il Governo può benissimo farli valere attraverso gli organi normali istituzionali: Ministero dell'interno, prefettura, commissione centrale per la finanza locale. Insomma, non so comprendere perché bisogna fare quest'offesa a Napoli e al suo consiglio comunale!

PRESIDENTE. Noi siamo di fronte ad una votazione che ha avuto un esito per cui l'articolo 6 resta in piedi. Possiamo adesso modificarlo nell'ambito degli emendamenti presentati o di emendamenti agli emendamenti.

ROMANO BRUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO BRUNO. Si potrebbe dire che, per la durata di anni tre (o quattro o cinque), il nuovo organico del comune non potrà superare il numero di unità attualmente in servizio.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Vorrei sapere con quale argomento possiamo impe-

dire al consiglio comunale di formare liberamente l'organico del comune.

ROMANO BRUNO. La Camera ha già bocciato la sua tesi.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Non possiamo compiere atti incostituzionali.

PRESIDENTE. L'obiezione dell'onorevole Caprara resta valida anche per l'organico da formarsi. Dal che io dedurrei (non prendo posizione nel merito) che si possa stabilire l'inverso: cioè che fino al nuovo organico sono vietate nuove assunzioni, a meno che non siano autorizzate dalla commissione centrale, ferma restando l'eliminazione della parte finale dell'attuale secondo comma proposta dall'onorevole Guido Cortese, per la quale mi sembrano esservi larghi consensi. Sentiamo, comunque il pensiero del Governo.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io proporrei di fissare un limite di cinque anni, restando così nell'ordine delle indicazioni del testo governativo e degli emendamenti Colasanto e Cortese. Arriviamo così a un limite tale per cui questa remora, anche se spiacevole da un certo punto di vista, viene ad essere indirizzata soltanto, specialmente nei primi tempi di avvio del comune di Napoli sulla strada dell'espansione, ad evitare che si sia tentati di risolvere talune pressioni, legate al problema della disoccupazione, mediante nuove assunzioni di dipendenti comunali con nuovi rilevanti e non sostenibili oneri di bilancio. Ecco perché il divieto, salvo casi eccezionali, deve essere riferito non soltanto all'immissione in pianta organica, ma anche alle assunzioni fatte con i tanto deprecati contratti a termine o delle prestazioni giornaliere, assunzioni che da temporanee finiscono poi col diventare permanenti e trascinarsi così per anni.

Ritengo di avere dato un'ulteriore dimostrazione che il Governo intende fare ogni sforzo per risolvere equamente il problema e mi auguro che la Camera vorrà tenerne conto.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo opportuno inserire nella legge l'emendamento Colasanto perché il vero problema del comune di Napoli non è quello di assumere altro personale, bensì quello di sistemare in ruolo il notevole numero di dipendenti sprovvisti di stato giuridico e di stabilità di impiego.

Se non introducessimo l'emendamento Colasanto, si potrebbe ritenere che bisogna mantenere fermi gli attuali organici e che un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

loro eventuale ampliamento dovrebbe essere approvato dalla commissione per la finanza locale. Appare opportuno prevedere invece un nuovo organico, pur mantenendo fermo il divieto di nuove assunzioni, giustificato dalle ragioni ampiamente esposte nel corso del dibattito.

Non mi sembra che possano essere avanzati dubbi sulla costituzionalità della norma, dato che la commissione per la finanza locale ha già la possibilità di intervenire in numerose materie rientranti nella competenza delle amministrazioni comunali.

Va poi tenuto presente che già numerose leggi impongono il blocco delle assunzioni in diversi settori. Di conseguenza non si viola il precetto costituzionale stabilendo per un determinato numero di anni il divieto di assunzioni non giustificate.

La maggioranza della Commissione è pertanto favorevole all'emendamento Colasanto, inserito nel nuovo testo quale, per sommi capi, è emerso nel corso della discussione, includendo la precisazione che la deroga dovrebbe riferirsi sia alla situazione attuale sia alla nuova situazione che si potrebbe determinare in futuro.

In definitiva, la Commissione, sulla base degli emendamenti presentati, propone il seguente nuovo testo:

« È fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansioni, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

Il nuovo organico del personale nel tenere conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio.

Deroghe al divieto di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo nuovo testo ?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione, salvo coordinamento, l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dalla Commissione comprensivo degli emendamenti Colasanto e Guido Cortese:

« È fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per la durata di cinque anni a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

Il nuovo organico del personale nel tenere conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio.

Deroghe al divieto di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale ».

(È approvato).

Onorevole Roberti, insiste per la intitolazione: « Disposizioni transitorie e finali » da inserirsi dopo l'articolo 6 ?

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 6-bis Avolio verrà esaminato congiuntamente con gli altri che riguardano la provincia.

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvede, per lire 4.000 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per lire 1.000 milioni, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio ».

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 4.000 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e per lire 1.000 milioni, in deroga alla richiamata legge n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio (legge 21 luglio 1960, n. 722) per lo stesso esercizio 1959-60; per lire 14.545 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e per lire 965 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 585 del predetto stato di previsione, per lo stesso esercizio; per lire 21.950 milioni mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello sta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

to di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopprimere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 5.450 milioni mediante riduzione dello stanziamento, per movimento di capitali, di detto stato di previsione per lo stesso esercizio, destinato a sopprimere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La Commissione accetta questo nuovo testo ?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Foschini ha fatto sapere di rinunciare al suo emendamento, firmato anche dagli onorevoli Lauro, Muscariello, Chiarolanza e Ottieri, inteso a sostituire l'intero articolo con il seguente :

« Nella formulazione da parte del Governo del « piano della scuola » e di altri piani di provvidenze che potranno essere in futuro elaborati dovranno essere tenuti presenti nella dovuta considerazione le esigenze di Napoli e della provincia.

Tutti gli atti ed operazioni inerenti alla esecuzione ed agli appalti delle opere straordinarie, e relativi acquisti e trapassi di immobili, anche per effetto di espropriazioni, per finanziamenti, prefinanziamenti e costituzione di garanzia e ogni altro atto occorrente per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte e tasse di bollo, di concessioni governative, di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà ».

Il seguente emendamento Roberti-Servello, sostitutivo dell'intero articolo, è da ritenersi assorbito dalla nuova formulazione proposta dal Governo e fatta propria dalla Commissione :

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 sarà provveduto con una utilizzazione dei fondi stanziati dai capitoli nn. 388 e 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio ».

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo proposto dal Governo, fatto proprio dalla Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8, ultimo del disegno di legge.

GUADALUPI, *Segretario*, legge :

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Foschini ha fatto sapere di rinunciare all'emendamento, firmato anche dagli onorevoli Lauro, Muscariello, Chiarolanza e Ottieri, inteso ad aggiungere il seguente comma :

« La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, testé letto.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi concernenti l'estensione dei benefici alla provincia di Napoli.

Il primo tra quelli accantonati è l'articolo 3-bis Roberti-Servello :

« Per gli anni dal 1960 al 1968 è autorizzata la concessione, a favore dell'amministrazione provinciale di Napoli, di un contributo annuo nella misura di lire 2 miliardi per gli anni 1960 e 1961, di lire 1 miliardo e 500 milioni per gli anni 1962 e 1963, di lire 1 miliardo per gli anni 1964 e 1965, e di lire 500 milioni per gli anni 1966, 1967, 1968 ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di illustrarlo.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Dobbiamo decidere se si debba estendere anche alla provincia il congegno finanziario ed economico previsto per il comune. Se dovessimo estenderlo anche alla provincia, come abbiamo detto in sede di discussione generale (ma molte posizioni accettate in quella sede si sono poi capovolte durante la discussione degli articoli, ad opera della maggioranza), noi ci troveremmo a dover cominciare ad applicare alla provincia, *grosso modo*, lo stesso sistema attuato per il comune.

Quindi, dovremmo cominciare con il finanziamento straordinario di cui all'articolo 1 della legge, che è stato già approvato.

Ora, questo principio con il nostro articolo 3-bis dovrebbe estendersi per la provincia, con una formula molto attenuata di fronte a quella usata per il comune di Napoli con gli articoli 1 e 2. Ma riteniamo che anche per la provincia un provvedimento di

questo genere debba esservi, se è vero che quella minore capacità contributiva che abbiamo constatato esistere per il comune, esiste anche per la provincia. In altri termini, se vi è una *ratio* nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, questa stessa *ratio* dovrebbe valere anche per quanto riguarda la provincia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BRUSASCA, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria all'emendamento Roberti, mentre è favorevole all'emendamento Russo Spena ed altri.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbe dire che l'emendamento è precluso, poiché già nell'articolo 1 abbiamo detto che i contributi straordinari vanno solo a favore del comune di Napoli.

Comunque la Commissione, per quanto riguarda gli interventi di carattere finanziario, ha ritenuto di limitare la portata della legge soltanto al comune di Napoli, pur non nascondendosi che effettivamente esistono problemi gravi e delicati anche per quanto riguarda l'amministrazione provinciale. Si confida che essi potranno trovare soluzione in altra sede, per cui il solo intervento che la maggioranza della Commissione consiglia alla Camera di adottare a favore dell'amministrazione provinciale di Napoli, è quello riguardante la possibilità di eseguire opere di sua competenza nell'ambito della città di Napoli, come previsto in un emendamento dell'onorevole Russo Spena.

Pertanto, questa mia osservazione vale anche per l'articolo 3-ter come per gli altri articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Roberti, che riguardano altri contributi e l'inserimento dell'amministrazione provinciale di Napoli nel quadro di questa legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario, per le ragioni già esposte dal relatore, ad inserire l'amministrazione provinciale di Napoli nel meccanismo dei contributi, soprattutto per questa considerazione, e cioè che le esigenze della provincia non raggiungono quel limite di gravità che ha giustificato la legge speciale per Napoli. Molte altre province possono trovarsi probabilmente nella stessa situazione. Il Governo è contrario all'emendamento 3-bis dell'onorevole Roberti ed a tutti gli altri che rispondono in fondo al criterio di andare incontro a certe esigenze della provincia, ma

che non si collocano nell'ambito territoriale del comune di Napoli. A mio avviso, è sufficiente l'emendamento Russo Spena che, con un utile accorgimento, consente di sollevare la provincia dall'onere di grosse spese, ma collegando direttamente le richieste per opere allo sviluppo della città di Napoli ed al miglioramento dei suoi servizi.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Insistiamo per la sua votazione, come insistiamo per la votazione dell'articolo aggiuntivo 3-ter.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis Roberti:

« Per gli anni dal 1960 al 1968 è autorizzata la concessione, a favore dell'amministrazione provinciale di Napoli, di un contributo annuo nella misura di lire 2 miliardi per gli anni 1960 e 1961, di lire 1 miliardo e 500 milioni per gli anni 1962 e 1963, di lire 1 miliardo per gli anni 1964 e 1965, e di lire 500 milioni per gli anni 1966, 1967, 1968 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-ter Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Tutti i mutui dell'amministrazione provinciale di Napoli, in corso di estinzione alla data del 31 dicembre 1959, sono consolidati in pari data.

La Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere un mutuo unico per l'importo necessario, da ammortizzarsi nel periodo di 50 anni, e al tasso del 5,50 per cento, di cui il 5 per cento a carico dello Stato ».

(Non è approvato).

Passiamo, ora, all'emendamento all'articolo 5, in precedenza accantonato, presentato dagli onorevoli Russo Spena Raffaello, Riccio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Frunzio, Colasanto, Napolitano Francesco, Barbi, Armato e Ferrara, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma di detto articolo 5, il seguente comma:

« Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo in cui il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel primo comma del presente articolo ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RUSSO SPENA. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole; dato, però, che siamo arrivati ormai al quindicennio di intervento totale dello Stato, io propongo la seguente dizione: «...nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato».

RUSSO SPENA. Aderisco. Si tratta di un onere determinato.

PRESIDENTE. Allora, rimaniamo d'accordo sulla dizione: «nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato».

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Mi pare che vi siano due diverse procedure per quanto riguarda l'esecuzione delle opere da parte del comune di Napoli e da parte dell'amministrazione provinciale di Napoli. Cioè, per quanto riguarda il comune di Napoli le opere si fanno di concerto con le altre amministrazioni secondo un certo programma; per quanto riguarda invece l'amministrazione provinciale, nonostante essa offra maggiori garanzie e diverse da quelle del comune, si toglie ad essa perfino la possibilità di fare un programma d'intesa con le altre amministrazioni. Perché questa differenza?

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, alla domanda posta dall'onorevole Caprara risponde il terzo paragrafo del nostro articolo 6-bis che dice appunto: «...il programma annuale di cui al presente articolo sarà formulato dall'amministrazione provinciale».

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è una diversità notevole. Non si tratta di un programma completo, ma di alcune opere. Non credo che vi siano ostacoli a che l'amministrazione provinciale possa assumere, per quanto riguarda l'indicazione delle opere, una responsabilità preminente. Bisogna però valutare, anche per la chiarezza delle nostre decisioni, che vi è una notevole diversità tra il programma pluriennale pre-

visto per il comune di Napoli, che comprenderà diversi settori, e l'esecuzione di alcune opere specificamente indicate dall'amministrazione provinciale. Sul piano concreto, nessuna opposizione a che essa assuma tutte le sue responsabilità.

RUSSO SPENA. Si tratta sempre di un unico programma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo Russo Spena all'articolo 5, così modificato su proposta del Governo:

«Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo in cui il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel primo comma del presente articolo».

(È approvato).

Gli onorevoli Avolio, Di Nardo, Schiano, Cacciatore, Preziosi Costantino e Comandini hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

«Le somme che l'amministrazione provinciale di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti o altri enti finanziari in dipendenza di mutui concessi per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci dal 1946 al 1960 per l'ammortamento del capitale e relativi interessi anche se dipendente dalla legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno a carico dello Stato.

Per gli anni dal 1961 al 1965 è autorizzato, a favore dell'amministrazione provinciale di Napoli, un contributo straordinario di 5 miliardi suddiviso in cinque annualità per l'esecuzione di opere straordinarie relative alla viabilità minore

Il programma annuale di cui al presente articolo sarà formulato dall'amministrazione provinciale. Per il coordinamento di tali opere è costituita una commissione composta da tre rappresentanti della provincia di Napoli, da uno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, e da uno della Cassa per il Mezzogiorno.

L'approvazione dei progetti relativi con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e dalla Cassa per il Mezzogiorno comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

All'amministrazione provinciale di Napoli viene concesso un contributo straordinario di 5 miliardi da erogarsi in ragione di un miliardo all'anno per 5 anni ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di illustrarlo.
AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Analogo all'articolo aggiuntivo testé ritirato è l'articolo aggiuntivo 5-ter presentato dagli onorevoli Roberti e Servello:

« Lo Stato provvede al finanziamento di un programma quinquennale straordinario di opere pubbliche, di competenza della amministrazione provinciale di Napoli, fino all'ammontare complessivo di lire dieci miliardi.

Le opere saranno eseguite dall'amministrazione provinciale secondo i programmi che verranno predisposti dalla stessa, di intesa con la Cassa del Mezzogiorno, ed approvati con decreti del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri per l'interno e per il tesoro.

L'approvazione dei progetti relativi comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.
ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stati gli articoli aggiuntivi riguardanti la provincia o respinti o ritirati, è da ritenersi assorbito l'emendamento Roberti-Servello tendente ad inserire, dopo l'articolo 3-ter la seguente intitolazione: « Finanziamento di opere pubbliche nel comune e nella provincia di Napoli ».

Passiamo ora al secondo gruppo degli articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Cortese Guido, Colasanto, Romano Bruno, Riccio, Russo Spena Raffaello, Frunzio, Cortese Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Sanfilippo, De' Cocci e Napolitano Francesco hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».

L'onorevole Guido Cortese ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CORTESE GUIDO. Nella discussione generale ho ampiamente illustrato gli emendamenti che avevo presentato considerandoli organicamente. Vorrei soltanto sottolineare un

punto. Escludere il territorio comunale di Napoli da taluni incentivi significa creare una spinta al dirottamento dal territorio del comune di Napoli ad altri territori di iniziative industriali. Ritengo invece che, volendo preoccuparsi del progresso economico di Napoli affidato soprattutto all'industrializzazione, sia necessario estendere gli incentivi di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge n. 634 anche al comune di Napoli. Non starò qui a ripetere le motivazioni ampiamente espresse in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento vi sono l'articolo aggiuntivo 3-bis, a suo tempo accantonato, degli onorevoli Avolio, Di Nardo, Schiano, Cacciatore, Preziosi Costantino e Comandini del seguente tenore:

« Sono estese al comune di Napoli le norme della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, relativa alla formazione di consorzi per le aree di sviluppo industriale »;

nonché l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 5-quinquies, a suo tempo accantonato, degli onorevoli Roberti e Servello, del seguente tenore:

« Alle imprese industriali che opereranno nelle zone industriali costituite dal consorzio di cui al presente articolo sono estesi i benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di illustrare il suo articolo aggiuntivo testé letto.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Vi rinunzio, associandomi alle considerazioni fatte dall'onorevole Guido Cortese.

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha facoltà di illustrare il suo articolo aggiuntivo testé letto.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Vi rinunzio, riservandomi di intervenire successivamente per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Sono senz'altro favorevole all'articolo proposto dall'onorevole Cortese che del resto trova riscontro nell'ultimo comma dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Roberti ed anche nell'articolo aggiuntivo Avolio. È una discriminazione nei confronti della città di Napoli che va eliminata; è una possibilità che non possiamo non offrire per lo sviluppo della industrializzazione della città di Napoli.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento, di cui si chiede l'estensione, tende ad evitare che tutte le provvidenze per le nuove industrie, specialmente piccole e medie, vengano ad interessare solo le grandi città. Non vi è quindi nessuna discriminazione per Napoli in particolare, perché nella stessa situazione di Napoli si trovano oggi tutte le città meridionali con popolazione superiore ai 200 mila abitanti. Il Governo deve anzi ribadire il principio che queste provvidenze vengano legate alla costituzione del consorzio industriale. In linea di massima, volendo adottare un criterio rigido, il Governo dovrebbe opporsi a questo emendamento, ma poiché ha già sollecitato la costituzione di questo consorzio, e poiché si è sicuri che a questo consorzio si arriverà, il Governo non si oppone a che intanto si introducano le provvidenze degli articoli 18, 19 e 20 della legge citata, nella ribadita prospettiva della più sollecita costituzione del consorzio industriale.

DI NARDO. È l'articolo 21 della legge n. 634 che fine fa?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È legato alla costituzione del consorzio.

PRESIDENTE. Dell'articolo 21 ci siamo occupati quando abbiamo discusso l'articolo 5-*quinquies* Roberti. In quella sede è stato stabilito che questa norma non era necessaria. L'articolo aggiuntivo Roberti è inteso a rendere obbligatorio il consorzio e si è allora ritenuto che, essendo facoltativa l'associazione del comune al consorzio, bastasse una legge di carattere generale. In quella sede l'onorevole Roberti aveva posto un problema che anche l'onorevole Avolio aveva già trattato all'articolo 3-*bis*. Si è deciso in quella sede di rinviare tutto al momento in cui si sarebbe discusso sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cortese Guido. In questa sede il Governo ha dichiarato che è favorevole, anzi possiamo dire che vi è una specie di unanimità, sulla posizione su cui in definitiva la Camera è chiamata a votare, stante le posizioni pressoché univoche degli emendamenti Guido Cortese, Roberti e Avolio.

DI NARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Signor Presidente, mi consenta di dire che non capisco perché, una volta accettati gli articoli 18, 19 e 20 della legge n. 634, non si voglia tener conto dell'articolo 21. È stato detto che già in pratica il comune di Napoli si avvale dell'articolo 21. Mi pare però che di questo articolo possano avvalersi sol-

tanto i comuni e i consorzi di comuni con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Gli articoli 18, 19 e 20 e la legge 29 luglio 1957, numero 634, erano compresi nell'ultimo comma del mio articolo aggiuntivo 5-*quinquies*. Questo emendamento praticamente trova riscontro nell'articolo aggiuntivo Cortese Guido. Questa è la interpretazione esatta, e non che l'articolo aggiuntivo Cortese Guido trovi riscontro nel mio emendamento.

Comunque, non abbiamo difficoltà a votare congiuntamente quest'ultimo comma e l'emendamento Cortese, che sono praticamente identici. Nel mio stesso articolo aggiuntivo 5-*quinquies* facevo menzione anche dell'articolo 21, sia per imporre, a titolo acceleratorio della esecuzione, una certa obbligatorietà, sia per un dubbio di interpretazione. In sostanza, si tiene a sottolineare che l'articolo 21 parla solo di comuni, senza precisare il numero degli abitanti. Ciò ha indotto in errore il presidente della Cassa per il mezzogiorno e il ministro, il quale mi consta che abbia emanato delle circolari tendenti ad una inesatta e restrittiva interpretazione della norma. Ecco la mia preoccupazione: che, almeno in questa sede, si chiarisca in modo autentico che l'interpretazione dell'articolo 21 esclude qualunque riferimento al limite di popolazione.

PRESIDENTE. A me pare che questo sia espresso così chiaramente e sia di così universale accettazione che, proprio in base ad una mia vecchia teoria, secondo cui il Presidente in questi momenti vincola l'interpretazione, io possa far prendere atto nel verbale che l'articolo 21 sia da interpretare, per effetto dell'accettazione dell'emendamento Cortese, nel senso di lasciare escluso qualsiasi limite di popolazione. (*Approvazioni*).

CORTESE GUIDO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE GUIDO. Soltanto perché non sorgano poi dubbi interpretativi, vorrei richiamare l'attenzione sulla profonda differenza del contenuto tra l'emendamento Roberti e il mio. L'ultimo comma dell'articolo 5-*quinquies* Roberti dice: « Alle imprese industriali che opereranno nelle zone industriali costituite dal consorzio di cui al presente articolo sono estesi i benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ». Questo è limita-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

tivo, perché gli articoli 18, 19 e 20 applicano gli incentivi a tutte le aziende industriali piccole e medie, anche a quelle che operano fuori del consorzio.

PRESIDENTE. La ringrazio, perché il legislatore deve essere chiaro.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Io prevedo prima il consorzio.

PRESIDENTE. Noi votiamo l'emendamento Cortese nella pienezza del suo significato. Soltanto, in questa sede registriamo che la Camera ritiene che l'articolo n. 21, come conseguenza, non abbia a subire limiti interpretativi.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cortese Guido, accettato dalla Commissione e dal Governo, del seguente tenore:

« Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Dichiaro assorbiti l'articolo aggiuntivo 3-bis Avolio e l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 5-quinquies Roberti.

A questo punto si pone il seguente articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Riccio, Titomanlio Vittoria, De' Cocci, Cortese Giuseppe, Frunzio, Russo Spena Raffaello, Colasanto, Ferrara, Barbi e Napolitano Francesco:

« Allo scopo di favorire l'industrializzazione ed in conseguenza dell'estensione della zona di insediamento industriale oltre i confini del comune di Napoli, l'ente autonomo Volturno, quando, per effetto della realizzazione dei nuovi impianti in corso ed in programma, conseguirà la disponibilità di energia di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375, è autorizzato ad estendere la distribuzione della propria energia elettrica, a favore della sola industria, oltre i limiti territoriali del comune di Napoli senza bisogno delle autorizzazioni di cui al citato articolo 17 ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di illustrarlo.

RICCIO. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. I ministeri competenti sono dell'avviso che non sia gran che utile questa

norma, anche perché vi sono piani della Finelettrica già sufficientemente estesi e con programmi di ulteriore estensione che potrebbero essere valutati sufficienti per le esigenze della erogazione della energia elettrica; non solo, ma l'ente del Volturno attualmente non ha le possibilità di attuare impianti e programmi espansivi così immediati da rispondere a queste esigenze.

Per questo complesso di considerazioni, e tra l'altro per evitare che negli stessi settori vi sia duplicità di impianti (il che limiterebbe la possibilità per l'ente Volturno di sviluppare la propria attività prevalentemente nella città di Napoli), si ritiene opportuno non aderire all'attuale formulazione. In via subordinata, il Governo potrebbe aderire ad un emendamento all'emendamento, che autorizzasse ad estendere la distribuzione dell'energia da parte dell'ente Volturno a favore della sola industria dei comuni limitrofi al territorio del comune di Napoli, ovviamente senza bisogno dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 citato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione in riferimento a questo proposta intermedia?

RUBINACCI, Relatore per la maggioranza. Non mi pare che vi sia grande differenza fra il testo proposto dall'onorevole sottosegretario e quello dell'onorevole Riccio. Si tratta di questo: l'ente Volturno, che fu istituito nel 1904 per promuovere l'industrializzazione della città di Napoli, può vendere per legge l'energia elettrica a fini industriali soltanto nell'ambito del comune di Napoli. Noi proponiamo, per quando vi sarà disponibilità, che l'ente abbia la possibilità di vendere l'energia anche fuori del comune. Questo nel quadro di quella politica di consorzi per le zone industriali che mi pare sia stata auspicata da vari colleghi intervenuti nel dibattito.

AVOLIO, Relatore di minoranza. Desideravo fare una obiezione a queste considerazioni: come si può prevedere l'aumento della capacità distributiva dell'ente Volturno se nella legge non è contemplato nessuno strumento a questo fine?

ROBERTI, Relatore di minoranza. Lo faremo dopo. Intanto questa norma rappresenta già qualche cosa.

PRESIDENTE. Nelle proposte Caprara e Roberti il problema era visto in una posizione più ampia; questa è la posizione intermedia; si tratta intanto di creare lo strumento giuridico, poi arriverà anche quello economico.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

Onorevole Riccio, mantiene il suo articolo aggiuntivo, accettato dalla Commissione, mentre il Governo ne ha proposto una lieve modifica sulla quale la Commissione non concorda?

RICCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Riccio, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Resta ora da esaminare l'articolo aggiuntivo 5-septies degli onorevoli Roberti e Servello, del seguente tenore:

« Allo scopo di sollecitare la ripresa economica della città e della provincia di Napoli, viene affidato in amministrazione alla sezione di credito industriale del Banco di Napoli, in aggiunta alle somme che a questa affluiscono in base all'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, un fondo di trenta miliardi, da costituirsi mediante la emissione di obbligazioni, in base alla facoltà consentita agli Istituti di credito con legge 11 aprile 1953, n. 298.

I finanziamenti che saranno effettuati con le somme suddette, godranno della garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento, mentre il residuo 30 per cento resterà a carico del conto economico della sezione di credito industriale del Banco di Napoli e beneficeranno di un contributo da parte della Cassa del Mezzogiorno in misura tale che, a carico del mutuatario, non gravi un interesse superiore al 4 per cento.

Detto fondo sarà utilizzato per finanziamenti a beneficio delle industrie esistenti nella provincia di Napoli e verrà destinato per quindici miliardi all'aggiornamento tecnologico degli impianti e alla istituzione e al miglioramento di servizi di pubblica utilità e per quindici miliardi alla costituzione di scorte di prodotti finiti e materie prime, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1954 ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Sempre nello spirito troppe volte ricordato di incentivare lo sviluppo industriale, noi proponiamo, con il nostro articolo aggiuntivo, che allo scopo di sollecitare la ripresa economica della città e della provincia di Napoli, venga affidato « in amministrazione alla sezione di credito industriale del Banco di Na-

poli, in aggiunta alle somme che a questa affluiscono in base all'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, un fondo di 30 miliardi, da costituirsi mediante la emissione di obbligazioni in base alla facoltà consentita agli istituti di credito con legge 11 aprile 1953, n. 298 ».

PRESIDENTE. Se non vado errato, proprio oggi la Camera sarà investita di questo problema a causa di un emendamento dell'onorevole Marotta al disegno di legge per il finanziamento alla piccola e media industria. Il problema esiste, è emerso in Commissione e ne sono informato anche io. Senza prendere posizione o impegni al riguardo, mi limito a sottoporle questo rilievo in ordine ad una contemporaneità che sarebbe quasi singolare.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Non ho difficoltà ad occuparmi del problema in quella sede. Desidero solo far presente che nell'articolo 5-septies, all'ultimo comma, avevamo indicato i criteri sulla utilizzazione di questo fondo:

« Detto fondo sarà utilizzato per finanziamenti a beneficio delle industrie esistenti nella provincia di Napoli e verrà destinato per quindici miliardi all'aggiornamento tecnologico degli impianti e alla istituzione e al miglioramento di servizi di pubblica utilità e per quindici miliardi alla costituzione di scorte di prodotti finiti e materie prime, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1954 ».

PRESIDENTE. Non vorrei, onorevole Roberti, averla indotta in errore in buona fede. Non credo che quest'ultimo comma possa emergere dalla discussione che si svolgerà oggi pomeriggio. Per cui sarebbe opportuno esaminare ora tutto il problema. Per altro, nell'ipotesi che l'emendamento fosse respinto, sorgerebbe un problema di preclusione.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Faccio presente che l'emendamento potrebbe essere respinto proprio in considerazione del fatto che si potrà parlare della questione in altra legge. Non vi è quindi preclusione a termini di regolamento.

PRESIDENTE. Vi sarebbe comunque una preclusione di carattere morale, a meno che ella non dichiari spontaneamente che è disposto a riproporre oggi quest'ultimo comma allorché si discuterà l'emendamento Marotta al disegno di legge sui finanziamenti alla piccola e media industria.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. D'accordo, signor Presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Abbiamo ora una serie di articoli aggiuntivi presentati da deputati del gruppo comunista, di cui do lettura:

« A decorrere dal 1° gennaio 1959 sono trasferite a carico dello Stato:

a) le quote di concorso nella spesa di gestione dei servizi antincendi previste dal decreto-legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (servizi elettorali);

c) le spese previste dall'articolo 91, lettera *B*, n. 15 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (servizi di stato civile);

d) le spese previste dall'articolo 91, lettera *C*, n. 1, del citato testo unico (servizi di polizia locale).

e) le spese previste dall'articolo 91, lettera *D*, n. 1, del citato testo unico (conciatore).

Con inizio dalla stessa data, lo Stato contribuirà alle spese per l'istruzione pubblica statale attualmente di pertinenza del comune ai sensi dell'articolo 91 del citato testo unico escluse quelle di cui alla lettera *F*, n. 1, nella misura dell'80 per cento della spesa attuale e di quella futura derivante dalla realizzazione del piano previsto dal successivo articolo 5 della presente legge ».

ADAMOLI, CAPRARA, MAGLIETTA, RAUCCI, CARRASSI.

« Ferma restando la quota di compartecipazione di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono preordinate le seguenti ulteriori provvidenze, con effetto dall'esercizio finanziario 1959-60 e per la durata di un decennio, per il graduale risanamento delle finanze del comune di Napoli:

a) devoluzione, a favore di detto comune, del 30 per cento del provento dell'imposta generale sulla entrata riscosso nel territorio amministrativo di Napoli in ciascun esercizio finanziario precedente;

b) compartecipazione, nella misura del 10 per cento degli introiti effettuati nel cenato territorio amministrativo, ai proventi della vendita di generi di monopolio, della tassa di circolazione, del lotto e lotterie varie, dell'imposta unica sui concorsi pronostici, dell'imposta erariale sugli olii minerali e derivati e della tassa sulle radioaudizioni e sulla televisione;

c) devoluzione dell'intero provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli comunque e dovunque dati al pubblico, purché nel territorio del comune di Napoli ».

ADAMOLI, CAPRARA, MAGLIETTA, RAUCCI, CARRASSI.

« Lo Stato corrisponderà annualmente e per un periodo di dieci anni, per ogni unità iscritta nell'apposito elenco degli aventi diritto alla assistenza da compilarli secondo norme deliberate dal Consiglio comunale, ai fini della applicazione dell'articolo 91, lettera *H*, nn. 1, 3, 4 del sopracitato testo unico 3 marzo 1934, n. 383, un contributo pari al 50 per cento della spesa media nazionale a tale scopo erogata complessivamente dai comuni al di sopra dei 500 mila abitanti, esclusa Napoli, proporzionalmente al numero degli assistiti ».

VESTRI, VIVIANI LUCIANA, GOMEZ D'AYALA.

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio comunale di Napoli elaborerà ed approverà un piano straordinario per la costruzione e l'arredamento di edifici scolastici per l'istruzione inferiore obbligatoria e per le scuole materne. Tale piano — che dovrà tener conto del numero delle aule costruite in base alla legge 9 aprile 1953, n. 297 — avrà come scopo di garantire, entro dieci anni, la disponibilità di un aula per ogni 30 ragazzi in età di obbligo scolastico e sarà reso esecutivo con apposito decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dall'approvazione del piano stesso da parte del consiglio comunale.

Lo Stato corrisponderà un contributo pari al 90 per cento della spesa approvata per l'esecuzione del piano. Con decreto interministeriale le opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ».

VIVIANI LUCIANA, VESTRI, NAPOLITANO GIORGIO.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Napoli elaborerà ed approverà un piano straordinario decennale per la costruzione di un minimo di 60.000 vani all'anno, allo scopo di portare l'indice medio di affollamento per vano nella città di Napoli al livello di quello nazionale. Tale piano sarà reso esecutivo con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei tre mesi successivi ».

CAPRARA, ARENELLA, MAGLIETTA, NAPOLITANO GIORGIO.

« Sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere necessarie per la realizzazione del piano di cui all'articolo precedente. Il comune esproprierà le aree sulle quali il piano prevede l'insediamento delle nuove costruzioni, anche di quelle previste dall'articolo ..., in conformità della zonizzazione e delle prescrizioni di cui alle norme di attuazione del piano regolatore generale approvato dal consiglio comunale.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni sono ridotti della metà. Per le operazioni per le quali il termine non sia prefissato esso s'intende di giorni quindici.

L'indennità dovuta ai proprietari espropriati dovrà essere limitata al puro valore venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità e da qualsiasi incremento verificatosi per effetto della adozione e dell'approvazione del piano regolatore generale. Tale indennità sarà calcolata tenuto anche conto, ove possibile, di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Le aree così espropriate potranno essere trasferite in proprietà all'azienda, di cui all'articolo ... della presente legge.

Le aree da espropriare saranno quelle inedificate o quelle su cui insistono costruzioni in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio ».

CAPRARA, ARENELLA, MAGLIETTA, NAPOLITANO GIORGIO.

« Per l'esecuzione del piano straordinario decennale di cui all'articolo ..., il comune di Napoli costituirà, nei modi stabiliti dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, un'azienda speciale, la quale avrà capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari e di realizzare tutte le attività per provvedere alla costruzione degli alloggi previsti nel piano e alla loro gestione. Tale azienda dovrà provvedere ad assicurare la realizzazione del 40 per cento del piano straordinario e dovrà opportunamente coordinare la propria attività con gli enti e gli istituti cui è attribuito il compito della costruzione di alloggi di tipo popolare ed economico nella città di Napoli ed a cui spetterà, con adeguati stanziamenti statali, la realizzazione della restante parte

del piano. L'Azienda provvederà a realizzare i compiti ad essa affidati attraverso gare pubbliche di appalto fra cooperative di produzione e ditte private ».

CAPRARA, ARENELLA, MAGLIETTA, NAPOLITANO GIORGIO.

« Allo scopo di assicurare il necessario dell'Azienda speciale è previsto:

a) istituzione di un'addizionale nella misura del 5 per cento del reddito imponibile alla imposta sui redditi di ricchezza mobile, categoria A, comunque prodotti o realizzati nel territorio amministrativo di Napoli, con devoluzione di tale provento all'Azienda stessa;

b) autorizzazione del Ministero del tesoro all'Azienda speciale ad emettere un prestito, garantito dallo Stato, al saggio del 6 per cento, fino alla concorrenza della somma di 50 miliardi di lire, suddiviso in cinque *tranches* biennali di 15 miliardi ciascuna per i primi due bienni e di 10 miliardi ciascuna per i successivi due bienni. Per il collocamento delle cartelle del prestito dovrà costituirsi un Consorzio fra le Aziende bancarie del gruppo I.R.I.;

c) autorizzazione alle sezioni di credito fondiario delle aziende bancarie abilitate a concedere, in via straordinaria, anche oltre il limite delle leggi vigenti, un mutuo fondiario all'Azienda speciale sino alla concorrenza delle somme necessarie alla realizzazione delle opere previste dal piano;

d) stanziamento annuo, nella parte delle spese obbligatorie del bilancio di previsione del comune di Napoli, a partire da quello per il 1960 sino a quello per il 1969, della somma di 5 miliardi di lire ».

CAPRARA, ARENELLA, MAGLIETTA NAPOLITANO GIORGIO.

« Gli enti previsti dalle vigenti leggi sulla industrializzazione concederanno al comune di Napoli un mutuo per la costruzione di uno stabilimento per la trasformazione dei rifiuti solidi urbani ».

CAPRARA, ARENELLA, MAGLIETTA NAPOLITANO GIORGIO.

« Sono trasferite agli enti cui competono le spese per servizi e concessioni gratuite e di favore attualmente gravanti sul bilancio della A.T.A.N.

Una Commissione nominata dal Consiglio comunale di Napoli con persone scelte anche

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

fuori dal proprio seno che abbiano particolare competenza nel settore dei pubblici trasporti elaborerà, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano di sistemazione dell'A.T.A.N. Tale piano dovrà in particolare proporre concrete soluzioni in ordine alle seguenti questioni:

a) misure per la normalizzazione della gestione;

b) ammodernamento e trasformazione dell'esercizio secondo le moderne esigenze dell'espansione urbanistica;

c) schema di statuto per la creazione, secondo le norme di cui al capo IV del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, di un consorzio tra l'A.T.A.N. e i comuni interessati della provincia di Napoli e di Caserta, per il finanziamento e la gestione delle linee extraurbane e per l'assunzione dei servizi di competenza delle tramvie provinciali napoletane, compresi quelli attualmente dati in concessione a ditte private ».

SANNICOLÒ, MAGLIETTA, VESTRI, ADAMOLI.

« L'Ente autonomo del Volturno è autorizzato, anche in deroga alla legge 8 luglio 1904, n. 351, all'esercizio di servizi di distribuzione di energia elettrica con scopi industriali e di pubblica e privata utenza della Campania, degli Abruzzi e del Molise ed alla costruzione e all'esercizio di opere per la produzione e distribuzione di energia ancora rilevabile dallo sfruttamento di tutte le acque del fiume Volturno e dei suoi affluenti e di tutte le forze endogene delle regioni della Campania, degli Abruzzi e del Molise.

Per quanto riguarda la città di Napoli, il Consiglio comunale di Napoli provvederà ad elaborare e ad approvare una nuova convenzione relativa ai rapporti fra comune di Napoli, Ente autonomo del Volturno e Società meridionale di elettricità, con particolare riferimento alle zone di espansione urbanistica e alla pubblica illuminazione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Volturno sarà composto, oltreché dei membri menzionati dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, ai quali si aggiungono altri tre membri eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con la rappresentanza delle minoranze, dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Campania, degli Abruzzi e del Molise scelti nel seno dei Consigli provinciali rispettivi ».

NAPOLITANO GIORGIO, CAPRARA, MAGLIETTA, GOMEZ D'AYALA.

« Il Consiglio comunale di Napoli è autorizzato a provvedere con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al decentramento delle funzioni del Consiglio e della Giunta comunale secondo i seguenti principi:

a) suddivisione del territorio del comune in circoscrizioni, tenendo particolarmente conto degli ex comuni aggregati;

b) elezione di un Consiglio con funzioni deliberative per ogni circoscrizione secondo le norme vigenti per i comuni di corrispondente popolazione;

c) delimitazione delle competenze per valore e per materia dei Consigli di circoscrizione ».

CAPRARA, GOMEZ D'AYALA.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, non insistiamo per la votazione di questi articoli aggiuntivi perché qui non si tratta, come del resto si può facilmente rilevare, di emendamenti al testo che la Camera ha testé votato, ma si tratta sostanzialmente di una controproposta, cioè di un'altra linea che noi proponiamo per la legge per Napoli.

Quindi, evidentemente, non chiediamo che la Camera li voti, perché una volta scelta la linea, se la Camera votasse questi emendamenti, vorrebbe dire che abbandonerebbe la linea già adottata, alla quale noi confermiamo la nostra opposizione.

PRESIDENTE. Sta bene.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. In ottemperanza a quanto deciso in sede di esame del mio articolo aggiuntivo 5-*sexies* e in sostituzione di questo, mi onoro presentare il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a disporre che nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore della presente legge l'I.R.I. e l'E.N.I. apprestino, ciascuno per quanto di sua competenza, un concreto programma di riorganizzazione e integrazione delle aziende industriali, ad essi comunque collegate, site nella provincia di Napoli, riservandosi con successivi decreti ministeriali le disposizioni necessarie a tradurre in atto il programma medesimo.

Il programma dovrà essere orientato nel senso dello sviluppo dell'industria metalmecc-

canica, in specie di quella per le costruzioni aeronautiche che intende assicurare un ciclo completo di produzione industriale e ad ottenere un progressivo aumento della manodopera impiegata ».

COLASANTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLASANTO. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che noi abbiamo la legge del 1951 in base alla quale l'I.R.I. dovrebbe investire a Napoli tanto capitale da ridarci il potenziale di lavoro del 1943. Questa norma è di gran lunga più favorevole di quello che si chiede con questo ordine del giorno. Siamo attenti perché prima attraverso la richiesta di riserva del 40 per cento, ed ora con altra riserva, finiamo col creare un alibi ai funzionari dell'I.R.I. che hanno mostrato poca voglia di applicare la legge suddetta.

Concordo con l'ordine del giorno Roberti, a condizione che in esso si richiami l'applicazione della legge del 1951.

RUBINACCI, *Relatore per la maggioranza*. Credo che entro questi limiti si possa accettare l'ordine del giorno. Del resto, sono i concetti che gli onorevoli De' Cocci, Guido Cortese, Bruno Romano, altri colleghi ed io abbiamo enunciato, nei nostri interventi in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole, anche in riferimento alle esigenze generali di sviluppo del Mezzogiorno che devono essere contemporaneamente contemplate.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo ?

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Non insisto.

DI NARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Il gruppo socialista darà voto contrario a questa legge. Con tale atteggiamento intendiamo non soltanto ribadire quanto abbiamo sostenuto in Commissione e in aula, cioè la nostra avversione alle leggi speciali, ma anche, nel caso specifico, l'inadeguatezza delle misure indicate nel disegno di legge e negli emendamenti proposti ed approvati dai « convergenti ». Gli emendamenti, infatti, pur segnando un miglioramento di quanto disposto dal disegno di legge governativo, non ne hanno modificato la sostanza, la quale, secondo noi, avrebbe dovuto essere

tale da sistemare la situazione debitoria del comune di Napoli sulla base della relazione Pierro e assicurare a quel municipio gli strumenti e i mezzi adeguati per contribuire ad una politica di sviluppo economico.

La linea adottata dal gruppo del partito socialista italiano, seguita in Commissione e in aula, rivela la volontà dei socialisti — fuori di ogni opposizione preconcepita — di fare quanto era nelle loro possibilità perché Napoli avesse una legge adeguata alle esigenze dell'amministrazione comunale e della sua economia.

In sede di discussione degli articoli il nostro gruppo ha presentato una serie di emendamenti ispirati dal voto unanime espresso dal consiglio comunale di Napoli. Il sistematico rigetto dei nostri emendamenti sta a significare il rifiuto di accettare soluzioni di ampio respiro e tali da potersi inquadrare in un'organica politica di sviluppo; e sta a significare anche il disconoscimento della volontà unanime del consiglio comunale di Napoli. Ne sono responsabili, a nostro parere, la democrazia cristiana e i partiti « convergenti ». Di questa loro responsabilità dovranno rispondere al popolo napoletano.

I socialisti continueranno la loro battaglia in Parlamento, nel consiglio comunale di Napoli e nel consiglio provinciale, per assicurare a Napoli e alla sua provincia una svolta politica che affronti seriamente i problemi di fondo della loro economia.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Nel concludere questa fatica, da noi svolta insieme con gli altri gruppi della Camera per dare a Napoli questo provvedimento speciale di cui la città ha tanto urgente e grave bisogno, dobbiamo fare alcune brevi dichiarazioni.

Come è noto, abbiamo sostenuto, sia in sede di Commissione, sia nel corso della discussione generale, sia nella nostra relazione scritta, sia in sede di relazione orale di minoranza, che questa legge, per rispondere alle esigenze essenziali della città di Napoli, avrebbe dovuto avere un aspetto di incentivazione economica che non riscontriamo nella legge così come è stata poi completata nella discussione dei singoli articoli. Ciò nonostante, abbiamo collaborato, nel limite delle nostre forze, per migliorare questo provvedimento attraverso tutti i numerosi emendamenti presentati e discussi sia in Commissione (e credo che il nostro sia stato l'unico gruppo che abbia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

presentato e discusso gli emendamenti anche in sede di Commissione) e sia in Assemblea. E abbiamo collaborato, nel limite delle nostre forze, anche al miglioramento tecnico della legge attraverso la redazione di qualche norma e di qualche criterio di ordine generale.

Noi non siamo assolutamente soddisfatti di questo provvedimento e proseguiremo a combattere nel consiglio comunale e soprattutto in Senato, attraverso il nostro gruppo senatoriale e con adeguati emendamenti, per conseguire quegli orientamenti generali di direttiva di propulsione economica che la legge non ha avuto, per cercare di restituire a Napoli una sua funzione economica peculiare che la renda capace di assolvere ai suoi compiti, nell'interesse proprio, nell'interesse della collettività italiana ed anche nell'interesse delle nazioni del mercato comune europeo.

Però noi voteremo a favore di questa legge così come è risultata nella sua redazione definitiva, pur mantenendo le nostre riserve, il nostro proposito di migliorarla ancora, perché la grave situazione in cui si trova la città di Napoli non ci consente il lusso di poter respingere quel non molto che si è fatto in questa materia.

Devo dare atto che, per quanto riguarda il congegno finanziario e le provvidenze economiche di carattere contingente, si è potuto giungere, come del resto avevo previsto nella relazione scritta, anche prima di conoscere gli emendamenti presentati dal gruppo di maggioranza, a un miglioramento sostanziale. Devo però constatare con molto rammarico che a questo miglioramento non si è potuto o non si è voluto giungere per quanto riguarda l'incentivazione economica, che noi riteniamo ugualmente essenziale per la città e la provincia di Napoli. È questo il motivo di maggiore doglianza e di maggiore rammarico che dobbiamo esprimere nel momento stesso in cui, quasi in istato di necessità, andiamo a votare il disegno di legge.

ROMANO BRUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO BRUNO. Al termine della discussione di questa tanto dibattuta legge, devo dichiarare che essa, pur non soddisfacendo completamente le istanze del gruppo socialdemocratico, tuttavia, tenuto conto delle condizioni di sempre più grave disagio in cui Napoli è venuta a trovarsi, nonché del fatto che essa ricalca nelle grandi linee il deliberato del consiglio comunale di Napoli che noi abbiamo approvato, rappresenta il massimo sforzo possibile dei partiti e del Governo per andare incontro alle esigenze di Napoli. Noi

abbiamo fatto il possibile, tenendo conto delle difficoltà finanziarie dello Stato, sia per quanto riguarda il risanamento finanziario dell'amministrazione comunale, sia per quanto riguarda l'incentivazione economica.

Ed è con la piena coscienza di aver compiuto il nostro dovere nei confronti di Napoli che noi diamo il nostro voto favorevole a questa legge, auspicando che dalla nostra fatica possa derivare per la nostra città un migliore avvenire. (*Applausi*).

CORTESE GUIDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE GUIDO. Al termine di questo iter legislativo, io vorrei fare una constatazione. Il testo del provvedimento di legge che ci accingiamo ad approvare, se comparato con l'originario testo del disegno di legge presentato un anno e mezzo fa dal Governo, presenta notevoli miglioramenti, strumentazioni aggiuntive, rinvigorimenti di interventi straordinari. Tutto ciò è dovuto al Governo stesso, che con proprie integrazioni ha migliorato il testo originario, ma è dovuto soprattutto allo spirito costruttivo con cui si sono svolti i lavori in Commissione e in aula, sicché è stato possibile a tutti recare il loro contributo al miglioramento del testo legislativo.

Il provvedimento ha i suoi limiti, i suoi difetti, le sue insufficienze; tuttavia esprime l'impegno della comunità nazionale di avviare a soluzione i grandi problemi di Napoli, terza città di Italia e capitale del Mezzogiorno.

Questa legge offre possibilità davvero notevoli come strumento di risanamento delle finanze comunali. Essa ha anche il valore di strumento di propulsione economica, in quanto prevede sul piano economico una serie di interventi, sia pure modesti. Non va dimenticato, tuttavia, che la propulsione economica può essere soltanto il frutto di una politica generale che abbia presente, nella sua visione organica, l'obiettivo di reinserire Napoli nel circuito produttivo della nazione e di far sì che essa non sia un membro malato del grande organismo nazionale, bensì una città in condizioni di dare il suo contributo allo sviluppo economico e sociale di tutto il paese. In questa prospettiva, anche la legge speciale apre a Napoli una prospettiva di operoso progresso e di moderno sviluppo.

D'altra parte, il risanamento delle finanze comunali rappresenta di per sé un fattore di sviluppo economico, perché consentirà una più ordinata e più efficiente amministrazione, e quindi una spesa più propulsiva, rimuovendo quello stato di ristagno nel quale ci

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1961

troviamo da anni e contribuendo a correggere certi macroscopici squilibri dell'azienda comunale considerata sotto il profilo finanziario.

Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo liberale, esprimo l'augurio, che parte da un cuore di napoletano e da una mente di deputato nazionale che sente di rappresentare tutto il paese, che questo intervento consegua i risultati che tutti ci auguriamo e che questa legge speciale (non la quarantasettesima, come è stato detto, ma soltanto la terza o la quarta che abbia avuto un effettivo contenuto) possa schiudere nuove prospettive per l'avanzamento economico e sociale della nostra città nel quadro della operosa e armoniosa unità nazionale. (*Applausi*).

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Il gruppo della democrazia cristiana esprime la sua soddisfazione per quanto è stato compiuto al termine di una lunga e laboriosa fatica, della quale va dato atto a tutta la Camera e in particolare al nostro Presidente, che ha voluto così dimostrare tutto il suo affetto per Napoli (*Vivi applausi al centro*), contribuendo validamente a far portare a termine questa legge a favore della città che egli tanto ama.

La democrazia cristiana non può fare a meno di accomunare a questo riconoscimento l'elogio per il ministro Taviani e soprattutto per il sottosegretario Penazzato (*Applausi al centro*), che ha seguito con grande comprensione i nostri lavori, accogliendo numerose istanze avanzate dai vari settori della Camera.

Siamo anche vivamente grati al Presidente della Commissione, onorevole Brusasca, al quale vogliamo fare l'omaggio di chiamarlo d'ora in poi « napoletano onorario », per la comprensione che egli ha dimostrato per i problemi della nostra città. Permettetemi anche di ringraziare (ultimo in ordine di tempo, ma non certo ultimo nella fatica) l'onorevole Rubinacci, che ha fatto quanto era possibile per portare a termine il nostro lavoro.

La legge è fatta: non ha risolto tutto, non ha eliminato tutti gli ostacoli. Napoli forse voleva di più, ma ritengo che quel che è stato fatto, questo sforzo che è stato certamente il maggiore compiuto negli ultimi cento anni, se si affiancheranno ad una volontà e ad uno stimolo politici che vengono non soltanto dal Governo ma soprattutto dall'amministrazione comunale, potranno veramente veder rifiorire Napoli, come ci auguriamo.

La democrazia cristiana, con questa fede, con questa volontà politica, darà voto favo-

revole alla legge che testé è stata approvata nei singoli articoli. (*Applausi al centro*).

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA, *Relatore di minoranza*. Desidero ribadire la posizione contraria del gruppo comunista che, del resto, ho avuto occasione di motivare nel corso di questa battaglia, sia in Commissione speciale, sia successivamente in aula; posizione che abbiamo espresso in maniera organica nella nostra relazione e che, per la verità, non ci sembra possa cambiare dopo il dibattito che si è avuto in questa Assemblea.

Desidero sottolineare che a nostro parere si tratta di una legge che non affronta in modo radicale i problemi municipali napoletani, ma provvede soltanto al parziale alleggerimento degli oneri che gravano sul bilancio comunale. Ci auguriamo che la nostra battaglia venga portata innanzi e ripresa nell'altro ramo del Parlamento, dove riproporremo nuovamente le nostre posizioni. Desidero, però, dire che il nostro voto contrario a questa legge non significa affatto un'astensione dalla battaglia democratica che Napoli deve condurre per il risanamento della sua economia e della sua amministrazione comunale. Il nostro voto contrario è motivato da serie proposte organiche che abbiamo contrapposto al disegno di legge governativo. Con questo spirito, signor Presidente, ci apprestiamo a votare contro il disegno di legge. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Le proposte di legge Caprara ed altri (1207) e Lauro Achille ed altri (1384) si intendono assorbite.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la seduta pomeridiana avrà inizio, anziché alle 16,30, alle 17.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 14,40.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE